



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DICEMBRE 2001 73



In copertina:
Dobbiamo correre
più veloci della fame
Medici senza frontiere onlus



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE

Antonio ROSSOMANDO

COMITATO DI REDAZIONE

Pier Luigi AMERIO
Guido CANALE
Vincenzo ENRICHENS
Augusto FIERRO
Tessa FISSORE
Fulvio GIANARIA
Mario NAPOLI
Vittorio NEGRO
Carlo PAVESIO
Domenico SORRENTINO
Romana VIGLIANI
Giovanni VILLANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

PROGETTAZIONE GRAFICA
Tuttotondo comunicazione - To

IMPAGINAZIONE
Studio Beta - TO

FOTOCOMPOSIZIONE
GS&S Grugliasco - TO

STAMPA
MARIOGROS - Torino

Le foto di questo numero
sono tratte dal catalogo che raccoglie i
lavori di *Mimmo Jodice*
al suo tempo esposti
alla GAM di Torino

Editoriale

7 Terrorismo e diritto *di Antonio Rossomando*

La riforma del diritto societario

9 Brevi cenni sulla recente legge delega di riforma del diritto societario
di Michele Briamonte

13 La riforma del diritto societario: un convegno dal successo inaspettato
di Daniele Cericola

Ritratti

17 Ritratti di giuristi subalpini: Giuseppe Barbaroux *di Dario Poto*

21 Andrea Guglielminetti nel centenario della nascita *di Pier Costanzo Reineri*

Riflessioni

23 (Modesti) problemi di deontologia *di Aldo Fioretta*

27 Inusuali questioni processuali avanti le Commissioni Tributarie
di Michele Bianco

29 Rivoluzione copernicana nel patrocinio per i non abbienti *di Augusto Fierro*

31 La pagina dalla Previdenza *di Domenico Sorrentino*

33 Emersione di attività detenute all'estero e conseguenti problematiche
di rilievo penalistico *di Fulvio Gianaria*

Diritto di famiglia

36 Cinque anni e mezzo di separazioni e divorzi *di Paolo Prat*

43 Scuola per la formazione dell'avvocato della famiglia e del minore
di Marina Notaristefano

Cose di casa

45 Attività del Consiglio dell'Ordine uscente *di Mario Napoli*

48 Tre anni di esperienza delle sezioni stralcio *di Fabrizio Di Majo*


Coriandoli

50 Gente e donne da carcere *di Anna Rosa Oddone*

53 Lette o raccontate *di Franzo Grande Stevens*

Ricordo

54 Mario Bassi *di Giorgio Nuvolone*



Publicità
STUDIO BETA
10137 TORINO
Corso Salvemini, 6
Tel. 011/311.98.86
Fax 011/301.08.12

In copertina

Essendo una rivista di temi giuridici e volendo trattare questioni transnazionali, avevamo pensato di dedicare attenzione ai mandati di cattura senza frontiere e di celebrare in copertina il nostro dotto e raffinato guardasigilli padano.

Abbiamo invece preferito occuparci di orizzonti più ampi e cioè di quei medici senza frontiere che tentano di correre più veloci della fame. Anche con il nostro aiuto.

La redazione

Medici senza frontiere onlus

Conto corrente postale n° 87486007

Carta di Credito telefonando allo 0644869225



Editoriale

TERRORISMO E DIRITTO

È in tutti noi presente la gravità della tragedia dell'11 settembre. Un orrendo massacro, un crimine contro l'umanità che ha scosso e indignato le coscienze di tutto il mondo civile. Ma dopo di allora tutto è cambiato, anche per quanto riguarda le garanzie dei diritti civili.

Ci riferiamo alle esperienze dettate dall'urgenza di migliorare in tutto il mondo occidentale, sull'onda del panico seguito agli attacchi contro New York e Washington, la sicurezza nazionale.

Il rischio indiretto e concreto dell'atto criminale dell'11 settembre è quello di indebolire le basi delle democrazie liberali mettendone in crisi uno dei valori fondanti: la libertà garantita dalla giustizia.

Si sono introdotte, o ci si appresta a introdurre, leggi più restrittive di quelle fin ora in vigore limitative della libertà democratica.

In Francia si sono proposte nuove leggi che aumentano i poteri della Polizia senza sufficienti garanzie di tutela del cittadino.

In Germania il Ministro degli Interno

Otto Schily, ha introdotto con una "legge speciale" la possibilità dei "Servizi" di richiedere dati personali alle Banche, alle Poste, alle Compagnie aeree, alle Società telefoniche. Richieste non legate a precisi sospetti e non vincolate ad una qualche autorizzazione da parte di un Magistrato. I "Servizi" hanno facoltà di passare alla Polizia ordinaria le informazioni raccolte anche in modo arbitrario.

Altro aspetto controverso del pacchetto antiterrorismo voluto da Schily è l'introduzione dei dati "biometrici" nei documenti personali, dati comprensivi anche



del codice genetico. L'Associazione dei Magistrati e l'Ordine degli Avvocati in Germania hanno protestato contro ogni richiesta svincolata da sospetti, proponendo di limitare le misure di sicurezza a quelle strettamente legate alla lotta al terrorismo, in quanto diversamente operando si ribalterebbe il principio per il quale devono essere gli inquirenti a dimostrare la colpevolezza del cittadino e non quest'ultimo la propria innocenza.

Ciò che metterebbe in gioco lo stesso Stato di diritto.

In Gran Bretagna una legge antiterrorismo dà agli inquirenti il diritto di fermare gli stranieri sospetti per un tempo illimitato.

Negli USA si assiste a una progressiva limitazione delle garanzie costituzionali, caposaldo del sistema americano. Ogni straniero sospettato di terrorismo può essere detenuto e giudicato da un Tribunale militare speciale, senza diritto d'appello.

Per venti milioni di persone (cittadi-

ni non americani che vivono negli USA) si è cancellato "l'habeas corpus".

Il dibattito al Senato e presso l'opinione pubblica americana è intenso tanto che si stanno approntando regolamenti di attuazione che garantiscono il ricorso all'appello dei Corti giurisdizionali ordinarie.

La democrazia liberale non può e non deve abbandonare i valori giurisdizionali fondamentali se non vuole vedere appannata l'autorità morale di giudicare la violazione dei diritti umani negli altri paesi.

Pur consapevoli della necessità di misure di sicurezza efficienti ed operanti in un momento storico di particolare gravità, dobbiamo ribadire il diritto per chiunque a un giusto processo contrastando decisioni che violino le fondamentali libertà civili ed i diritti della persona ad un processo corretto.

In Italia, più di venti anni fa, contro un terrorismo del tutto diverso, su un punto ci fu un ampio consenso da parte dei difenso-

ri e dei critici delle leggi dell'emergenza: il rifiuto di qualunque simmetria tra terrorismo e risposte istituzionali. Un dato è stato sempre costante: la non accettazione della logica che i terroristi volevano imporre.

Poteri straordinari all'esecutivo non costituiscono soltanto una minaccia ai diritti della persona ma mettono in crisi la Giustizia di fronte al potere esecutivo e legislativo, poteri che possono diventare i veri controllori dei diritti di libertà dei cittadini.

Nella storia delle democrazie liberali la crisi della Giustizia e del principio di legalità significa crisi della stessa istituzione democratica. È indispensabile che il partito della ragione faccia sentire la sua costante presenza.

Delegittimare il potere giudiziario è sempre esiziale per una democrazia. La creazione di Tribunali speciali che obbediscono al potere esecutivo mette in discussione la stessa sopravvivenza degli istituti democratici.

Antonio Rossomando

AIRIT

INVESTIGAZIONI

- Accertamenti infedeltà ovunque
- Investigazioni riservate
- Servizi fotografici e filmati
- Rintraccio persone
- Osservazione giovani
- Prevenzione e recupero tossicodipendenti



- Servizi di sicurezza
- Bodyguards
- Concorrenza sleale
- Tutela persone
- Bonifiche per aziende e privati
- Anticrimine
- Ricerca testimoni
- Grafoanalisi

Detectives: Cristiana e Barbara

SEDE: C.so Re Umberto, 63 - Torino

Corrispondenti in Lombardia - Toscana - Liguria

PAGAMENTO A RISULTATO OTTENUTO

GIORNO/NOTTE E FESTIVI: 335 5372624 / 335 6843635

Tel. 011.5682648

Orario ufficio: 9-19

e-mail: airit.to@libero.it



La riforma del diritto societario

BREVI CENNI SULLA RECENTE LEGGE DELEGA DI RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

In Italia, su circa tre milioni e mezzo di piccole e medie imprese, quelle costituite sotto forma di società e responsabilità limitata sono poco più di 50 mila, mentre sono circa 57 mila quelle costituite sotto forma di società per azioni.

Da questi dati si può osservare che il mercato (delle imprese):

- ha giudicato come eccessivamente elevati (rispetto ai vantaggi offerti) i cd “*costs of incorporation*”, ossia i costi da sopportare per costituirsi nella forma di società a responsabilità limitata (o di società per azioni);

- non ha apprezzato alcun sensibile vantaggio competitivo (diversificazione) nel costituirsi nella forma meno complessa, la società a responsabilità limitata rispetto a quella più complessa, la società per azioni.

Il legislatore delegante ha preso atto dei dati sopra riportati e ha ritenuto di predisporre una delega che – con l’obiettivo di incentivare le imprese di piccole, medie o grandi dimensioni ad adottare la forma di società di capitali – moltiplica i tipi sociali al fine di far corrispondere ad ogni esigenza imprenditoriale un tipo sociale adatto.

Ne è conseguita una profonda rivisitazione del tipo «società a responsabilità limitata», nonché del tipo «società per azioni» che si articola ora nei due sotto-tipi «società per azioni base» e «società per azioni che fa ricorso al mercato del capitale di rischio» (pur senza essere quotata).

In materia di società a responsabilità limitata, una prima novità degna di rilievo sta nella previsione di «un autonomo ed organico complesso di

norme» (articolo 3 lett. a). Non sarà, quindi, più possibile la tecnica del rimando alla disciplina della società per azioni (secondo la scelta attualmente riflessa nel codice civile), ma sarà necessaria un’autonoma regolamentazione con conseguente maggiore caratterizzazione del tipo sociale.

Il nucleo “caratterizzante” viene, in particolare, individuato nella «*rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra soci*» (articolo 3 lett. a) e cioè in un elemento “personalistico” che contraddice almeno in parte la natura pur sempre “capitalistica” della società. L’intento è, insomma, quello di creare una “società in nome collettivo a responsabilità limitata”, ossia un’impresa flessibile e incentrata sul ruolo personale dei soci, alla quale è, tuttavia, consentito il beneficio della limitazione del rischio.

Lo “sdoganamento” ufficiale di elementi dichiaratamente personalistici, unitamente al riconoscimento di più ampi spazi all’autonomia statutaria, consentirà probabilmente di tradurre in vere e proprie pattuizioni statutarie (e, quindi, opponibili *erga omnes*) ciò che fino ad oggi viene per lo più relegato in pattuizioni parasociali (strutturalmente “instabili” ed opponibili solo *inter partes*). Sarà ad esempio possibile trasferire sul piano statutario clausole che stabiliscono poteri di veto in capo a soci determinati, clausole che fissano il principio del voto per teste, clausole che fissano il principio unanimitario per talune materie. E probabilmente sarà pure possibile trasferire sul piano statutario clausole che proteggono il socio di minoranza nel caso di cessione del controllo da parte del socio di maggioranza (ad esempio, clausole di co-



La sala del convegno

vendita *et similia*). Tutto questo potrebbe rendere il tipo particolarmente appetibile per regolare i rapporti fra soci al vertice di gruppi quotati (si pensi ai “veicoli” costituiti per lanciare Opa, ovvero per acquisire fuori mercato il controllo di fatto di società quotate).

Un’ulteriore novità di un certo rilievo è quella che riguarda la possibilità di ricorrere a forme di finanziamento al di fuori dell’aumento di capitale e del debito bancario. La legge consente alla nuova società a responsabilità limitata di emettere «titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio (articolo 3 lett. g). Dalla lettera della legge, pare lecito arguire come anche per tale tipo sociale sia possibile, il ricorso all’appello “indiretto” (ossia mediante intermediari autorizzati) al pubblico risparmio.

A fronte di simili “aperture”, è poi prevista la necessità di «stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti» (articolo 3 lett. h) e quella di prevedere «norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale» (articolo 3 lett. i).

Ma importantissime novità sono anche previste in materia di S.p.A.

Una novità di grandissimo rilievo, tale da poter attuare una vera e propria “rivoluzione copernicana” nei metodi di incentivazione a comportamenti efficienti del *management*, sta, secondo noi, nella correlazione del comma 2 punto 4, lett. b dell’art. 4 al comma 6 lett. a.

Il punto 4 prevede la possibilità di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso.

Questo, pur non essendo una novità assoluta sul piano normativo, poiché l’art. 73 comma 8 della cd. Legge Draghi già contiene una simile previsione per le SICAV multicomparto, può divenire uno strumento di notevole portata ove, come titoli partecipativi del patrimonio vengano emessi titoli, come prevede il comma 6, senza indicazione del valore nominale. Ciò infatti consentirebbe di attribuire titoli che sono forme di partecipazioni al patrimonio (e non al capitale) agli amministratori che quei patrimoni hanno stanziato per una particolare “intrapresa”, legando in tal modo a doppio filo le sorti dei loro pacchetti di titoli alla loro capacità im-



Il Presidente del Tribunale dr. Barbuto

ditoriale di buoni amministratori.

Con ciò si potrebbero superare le note teorie ultraliberiste che hanno sempre visto in uno strumento esosocietario, gli *hostile takeover*, l’incentivo per il comportamento efficiente del *management*, con un meccanismo endosocietario che lega le sorti (patrimoniali) dell’amministratore alla sua abilità gestoria.

Ancora di notevole rilievo è la possibilità, prevista al comma 6 lett. d, di superare i limiti attualmente esistenti per l’emissione delle obbligazioni e di poter deputare all’emissione di queste un apposito organo competente: vale appena il caso di dire che ove tale organo fosse il C.d.A., l’intera operazione volta all’emissione di obbligazioni ne risulterebbe più snella ed efficiente, evitando la cd. “navette” con l’assemblea con relativo guadagno in termini di tempo e risorse.

Molto importante è poi il portato del comma 7 lett. d, ove è espressamente prevista la possibilità di prevedere diversi *quorum* costitutivi e deliberativi in relazione all’oggetto delle assemblee. Il che potrebbe comportare effetti molto rilevanti, per esempio gli stessi che oggi si ottengono (ex art. 2466 Cod. Civ.) facendo ricorso al modello S.a.p.az.

Si potrà poi scegliere, ai sensi del comma 8, fra diversi modelli di articolazione di amministrazione e controllo: quello attuale con la dicotomia consiglio di amministrazione/collegio sinda-


cale; quello di tipo “tedesco”, con un consiglio di sorveglianza nominato dall’assemblea e il consiglio di gestione nominato dai “sorveglianti”; ed infine un modello monistico con amministratori di controllo, da una parte, e amministratori gestori, dall’altra.

Infine una critica va rivolta, a nostro avviso, alla moltiplicazione dei tipi sociali effettuata dalla legge.

Ed infatti tale moltiplicazione suscita soprattutto perplessità laddove si disciplinano in materia diverse situazioni sostanzialmente analoghe (s.r.l. e S.p.A. base, ovvero S.p.A. che fa ricorso al mercato dei capitali di rischio e S.p.A. quotata) ovvero si creano distinzioni che non paiono sorrette dalla realtà economica (e sorge quasi il dubbio che le riforme rispondano più ad un istinto di autoreferenzialità del ceto dei giuristi che non a concrete e reali esigenze economiche).

In altre parole, una riforma del diritto societario che mirasse *davvero* a rendere il tipo «società a responsabilità limitata» la forma tipica dell’impresa ove l’elemento “personale” prevale su quello “capitalistico” (“centralità del socio e dei rapporti fra soci”) e il tipo «società per azioni» la forma tipica dell’impresa che si rivolge al mercato (“centralità dell’azione”), in luogo di procedere a moltiplicazioni “tipologiche”, dovrebbe secondo noi articolarsi sui seguenti principi:

a) massima flessibilità statutaria per le sole società a responsabilità limitata



L'avvocato Heigmann

con il solo limite del rispetto di (pochi) principi a tutela dei creditori sociali;

b) flessibilità statutaria contenuta, ancorché maggiore rispetto a quella attuale, per le società per azioni (ad es. minori limiti per la creazione di categorie speciali di azioni, voto multiplo, azioni senza valore nominale, possibi-

lità di emissione di titoli atipici, possibilità di libera articolazione dei poteri fra gli organi sociali);

c) possibilità di limiti alla circolazione delle quote (clausole di prelazione, clausole di gradimento, ecc.) per le sole società a responsabilità limitata e espresso divieto per le società per azio-

ni (con conseguente abrogazione dell'art. 2355, c. III, cod. civ., e della L. n. 281 del 4 giugno 1985).

d) possibilità di accesso al mercato dei capitali alle sole società per azioni con espresso ed assoluto divieto per le società a responsabilità limitata (non appare, invero, molto sensato attribuire, alle società a responsabilità limitata, il potere di emettere titoli di debito sia pure da collocarsi presso investitori istituzionali, e ciò per molteplici ragioni: innanzitutto, una simile facoltà contraddice la connotazione "personalistica" del tipo; in secondo luogo, un ricorso al mercato del debito entro i limiti del capitale sociale nominale – che, sembra di capire, potrebbero essere superati dalle sole società per azioni – è scarsamente appetibile; in terzo luogo, ancorché realizzata indirettamente e cioè tramite investitori istituzionali, una sollecitazione dell'investimento dovrebbe pur sempre postulare il rispetto delle norme a tutela del risparmio, con conseguente aggravio di costi che renderebbero l'operazione meno conveniente rispetto al tradizionale ricorso al canale bancario).

Michele Briamonte

Tutta la potenza che hai in mente.

Nuovi motori: 2.0 DTI 16V a iniezione diretta da 101 CV e 1.8 16V benzina da 125 CV.

Oltre all'escusivo sistema Flex7, che permette di passare da 2 a 7 posti in soli 15 secondi, oggi Zafira ha due nuovi motori.

Così flessibilità e potenza diventano una cosa sola. Opel Zafira con ABS, doppio airbag e climatizzatore.

Opel Zafira. Flex your imagination.



CONCESSIONARIA
FASANO S.R.L.
AUTOMOBILI

Via Padana Inferiore, 16
10023 CHIERI (TO)
Tel. 011.9472126 - Fax 011.941255

OPEL 

MILENA COSTA

IL DETECTIVE DI FIDUCIA

autorizzato art. 134 (investigazioni private) dal 1982

autorizzato art. 38/222 (indagini difensive) dal 1991

- CONTROLLO INFEDELTÀ
- SEPARAZIONI - DIVORZI - ALIMENTI
- INDAGINI PRE-MATRIMONIALI
- AFFIDAMENTO MINORI
- SORVEGLIANZA GIOVANI
- ANTIDROGA
- RINTRACCIO TESTIMONI
- CONCORRENZA SLEALE
- CONTROSPIONAGGIO INDUSTRIALE
- BONIFICHE TEL. E AMBIENTE
- TUTELA FAMIGLIA
- CALUNNIE - MOLESTIE - RICATTI
- BODY GUARDS
- INDAGINI FINANZIARIE

INDAGINI PENALI

SERVIZI IN TEMPO REALE

PEDINAMENTI - APPOSTAMENTI - ANTIDROGA - RINTRACCI
PROVE FOTOGRAFICHE E FILMATE - SICUREZZA PRIVATA ED AZIENDALE

RISULTATO GARANTITO
PAGAMENTO AD ESITO RAGGIUNTO SENZA ACCONTO

SQUADRA SPECIALE FEMMINILE

011 538315

GIORNO - NOTTE - FESTIVI

3683228028



HOLMES INVESTIGATIONS SAS

Corso Re Umberto, 40 - 10128 Torino

Tel. / Fax 011 538315 - 011 5407756 - 011 539218

e-mail: holmesto@tin.it

www.globmall.com/holmes-investigations



La riforma del diritto societario

UN CONVEGNO DAL SUCCESSO INASPETTATO

Il 29 ottobre si è tenuto, nell'Aula Magna "Fulvio Croce" del nostro Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia", il convegno dedicato a "La riforma del diritto societario", organizzato su lodevole iniziativa del nostro Consiglio dell'Ordine unitamente all'Ordine dei Dottori commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino ed alle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia e Management della nostra città. Il coordinamento dei lavori del Convegno è stato affidato per la mattinata al Presidente del Tribunale di Torino, Dott. Mario Barbuto, e per il pomeriggio al Presidente della Corte d'Appello, Dott. Francesco Mario Novità.

Un Convegno contrassegnato da un successo che è andato al di là delle aspettative degli organizzatori: un ventaglio di relatori di prim'ordine è stato affidato per la mattinata al Presidente del Tribunale di Torino, Dott. Mario Barbuto, e per il pomeriggio al Presidente della Corte d'Appello, Dott. Francesco Mario Novità.

Un Convegno contrassegnato da un successo che è andato al di là delle aspettative degli organizzatori: un ventaglio di relatori di prim'ordine è stato premiato da un'affluenza di professionisti imprevista. E infatti... a quanti Colleghi è successo di non poter accedere all'Aula Magna per esaurimento dei posti?! Fortunatamente, ad addolcire la pillola riservata agli ultimi arrivati, gli impiegati del Consiglio dell'Ordine invitavano a riprovare più tardi, non senza aver prima consegnato una copia di un prezioso ed utilissimo manualetto del diritto societario "che sarà", contenente atti (relazioni) e documenti (fonti normative, progetti e relazioni parlamentari) del Convegno.

Dopo il **saluto di benvenuto** offerto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori

commercialisti **Dott. Aldo Milanese**, e la pregevole e schematica introduzione ai lavori del **Dott. Mario Barbuto** (che si dichiara un appassionato del tema), l'**On.le Michele Vietti**, Sottosegretario al Ministero della Giustizia, ha illustrato la sua **presentazione della legge delega** del 3.10.2001, n. 367, svolgendo alcune considerazioni "d'orizzonte": l'inserimento del progetto di legge delega nei provvedimenti dei cd. "cento giorni"; le parole d'ordine "autonomia privata e flessibilità" che improntano la riforma; il nuovo assetto della *corporate governance*, la riforma della cooperazione con la distinzione tra cooperazione protetta e non protetta; la ridefinizione della materia processuale.

Al **Prof. Paolo Montalenti** è toccato l'esordio degli interventi "tecnici", illustrando all'auditorio **le linee della riforma**, offrendo così in apertura una panoramica degli argomenti che verranno poi approfonditi nel corso della mattinata

(ed è per questo motivo che darò più spazio alla relazione di apertura).

Il **Prof. Montalenti**, premesso che il punto di approdo del progetto elaborato dalla Commissione Mirone ha visto le modificazioni più significative in materia di falso in bilancio e disciplina delle cooperative, ha osservato che la legge delega interviene in tre aree principali: riassetto complessivo delle società di capitali, ridefinizione della cooperazione, riforma del diritto penale commerciale. È, invece, scomparso uno dei tratti salienti del progetto Mirone, ossia l'introduzione di un sistema di giustizia d'impresa specializzata. Parimenti scomparso ogni riferimento alla riforma delle procedure concorsuali.

Nel corso della sua dettagliata ed organica relazione, il Prof. Montalenti ha suscitato particolare interesse sottolineando, fra le altre cose, le differenze fra legge delega e progetto Mirone.

Così in materia di nuovi modelli di



Il Presidente del Tribunale dr. Barbuto

società di capitali, la disciplina della futura società per azioni “aperta” è riservata soltanto a quelle società che fanno ricorso al “mercato del capitale di rischio” e non, più in generale, a tutte le società che fanno ricorso al “mercato dei capitali”, come originariamente previsto.

In materia di tutela delle minoranze la legge delega ha limitato il diritto a proporre l’azione sociale di responsabilità alle minoranze rappresentative di una quota congrua di capitale, e ciò al fine di evitare eccessive conflittualità tra soci.

In materia di recesso non è chiaro se, nel caso di mancata indicazione della durata della società (possibilità non prevista dal progetto Mirone), il legislatore delegato debba prevedere il diritto del socio al recesso *ad nutum* analogamente a quanto accade in tema di società semplice, ovvero soltanto in casi predeterminati.

Quanto alla s.r.l. pare che la direttiva al legislatore delegato sia quella di predisporre una disciplina *ad hoc* (e non più basata come ora sul rinvio alla s.p.a.) che consenta tuttavia un’ampia facoltà di deroga ai privati. Più in generale, è importante rimarcare come la riforma porti alla creazione di un sistema di “modelli e sub-modelli”, laddove i modelli sono s.r.l. e s.p.a. (che, opportunamente, si distinguono per criteri funzionali e non dimensionali), mentre i sub-modelli sono dati dalle tre diverse articolazioni della nuova s.p.a.: s.p.a. quotata; s.p.a. aperta; s.p.a. chiusa, con possibilità di costituire s.p.a. con unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori.

Un’ulteriore modifica di rilievo rispetto al progetto Mirone è stata introdotta in materia di modelli di amministrazione: il progetto prevedeva l’opzione tra sistema monistico e dualistico; la legge delega prevede, in aggiunta, un sistema monistico aggiuntivo costituito da un consiglio di amministrazione all’interno del quale sia istituito un comitato di controllo interno, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza. Il sistema dualistico è, invece, composto da un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza eletto dall’assemblea, il quale, secondo il modello tedesco, nomina e revoca gli amministratori, controlla la gestione sociale e l’appro-

vazione del bilancio, esercita l’azione di responsabilità. Il progetto Mirone prevedeva, nel consiglio di sorveglianza, la rappresentanza delle minoranze. La legge delega ha eliminato tale previsione.

L’intervento si è chiuso con la rassegna delle novità in materia di gruppi di società (riconoscimento della legittimità della direzione unitaria dei gruppi, purché contemperino l’interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime), di strumenti finanziari, patrimoni separati, patti parasociali (ammissibili purché di durata inferiore a 5 anni), semplificazione delle fusioni ed ammissibilità del *leveraged buy-out*.

L’Avv. Marco Weigmann ha approfondito il tema della **nuova disciplina delle società per azioni nella legge delega**, osservando acutamente che la legge delega contiene alcune disposizioni che vanno ad incidere su materie anche importanti (procedura, illeciti penali e amministrativi, diritto civile), senza rispettare il criterio dell’oggetto definito. Ciò accade, p. es., quando nella delega si parla di “materie connesse”, “coordinamento con altre disposizioni vigenti”. In tutti questi casi qualche dubbio di costituzionalità appare lecito.

Analizzando più da vicino le novità in materia di s.p.a., l’Avv. Weigmann ha approfondito con attenzione gli aspetti riguardanti: costituzione; capitale; conferimenti; azioni ed obbligazioni; assemblea e patti parasociali; amministrazione e controlli sull’amministrazione; modifiche statutarie.

Il relatore ha concluso con l’interrogativo se i due nuovi modelli di società di capitali, così come delineati, sapranno essere competitivi con i modelli di altri stati dell’Unione europea, interrogativo al quale potrà dare una risposta soltanto il Governo.

Alla nuova **società a responsabilità limitata** è stato dedicato l’intervento del Prof. Oreste Cagnasso. Dal punto di vista prettamente tipologico la riforma non innova in maniera rilevante. È, invece, a livello di disciplina di funzionamento che la riforma opera un totale capovolgimento di prospettiva, differenziando, rispetto alle regole che valgono per la s.p.a., in maniera netta e con una apposita regolamentazione improntata ad un’amplissima autonomia nella determinazione della struttura

interna. Si potrà, pertanto, sopprimere l’organo amministrativo, sostituire l’intervento dell’assemblea dalla previsione di decisioni non collegiali, introdurre un regime di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva e via dicendo. Tuttavia, gli spazi di azione concessi al legislatore delegato per implementare il principio della massima autonomia statutaria, trovano un inderogabile limite nella tutela dei creditori sociali e del mercato in senso lato, tramite la garanzia dell’effettiva formazione e mantenimento del patrimonio sociale ed una trasparente informazione di bilancio. Un altro limite è dato dall’osservanza delle direttive comunitarie in materia.

Concludendo sul punto, pur non essendo facile prevedere gli effetti della nuova disciplina, la collocazione della nuova società a responsabilità limitata costituirà un “modello di frontiera” tra società azionarie e di persone, avvicinando il “tipo” italiano ai modelli già presenti negli altri ordinamenti dell’Unione europea.

Il Prof. Guido Bonfante ha affrontato il tema della cooperazione con una relazione significativamente intitolata «**La nuova “Mirone” e la società cooperativa**». Il settore delle cooperative è da sempre stato delicato, vuoi per l’oggettiva complessità della realtà cooperativa, vuoi per le diverse ideologie politiche (di ispirazione socialista, liberale, cristiana) che gravitano intorno a questo istituto. Rimane il fatto della particolarità italiana, poiché negli altri paesi europei ad economia avanzata e di maggiore tradizione non è riscontrabile una conflittualità così elevata in materia.

In definitiva, il testo originario del progetto “Mirone” è stato ritoccato assai poco, ma in maniera sensibile, sull’assunto che la grande cooperativa non può essere oggetto di agevolazioni, perché la vera cooperazione è quella di piccola rilevanza economica. Alla luce delle modificazioni apportate, si distingue ora tra cooperazione protetta, o costituzionalmente rilevante o “virtuosa” e cooperazione non protetta o non costituzionalmente rilevante o “non virtuosa”. Solo la prima, caratterizzata dai requisiti mutualistici della legge “Basevi”, nonché dal principio dell’attività, prevalente dei soci godrà dei benefici quali l’utilizzo dei soci sovventori, delle azioni di partecipazione



Il professor Montalenti

cooperativa ecc. Il risultato che così si è ottenuto è, a giudizio del relatore, contraddittorio, passibile di censura (è legittimo distinguere tra cooperative virtuose e non?) e penalizzante proprio per le piccole e medie cooperative in fase di crescita.

È seguito il rinfresco, al termine del quale sono stati ripresi i lavori con una **tavola rotonda** cui hanno partecipato, nell'ordine, il Prof. **Gino Cavalli**, l'Avv. **Franzo Grande Stevens**, il Prof. **Piero Locatelli**, il Dott. **Giovanni Peradotto**, l'Avv. **Alessandro Riscossa**. Oggetto il dibattito sono argomenti come i modelli di controllo previsti per le s.p.a. (Locatelli e Peradotto), conferimenti e azione di responsabilità (Riscossa), oltre ad una concisa panoramica sulle novità più utili per gli operatori economici e del diritto (Grane Stevens) ed alcune annotazioni in materia di controlli (Cavalli).

I lavori sono successivamente ripresi nel pomeriggio con l'introduzione del **Sen. Gian Paolo Zancan**, Vice Presidente della Commissione Giustizia del Senato, il quale ha aspramente criticato il testo di legge delega e le modalità che hanno portato alla sua approvazione. Si è trattato di un intervento per certi versi "non allineato" ai lavori del convegno, ma che ha portato un utile contributo alle valutazioni di ordine politico già rassegnate in mattinata dall'On.le Vietti.

A seguire, l'intervento del Prof. Flavio Dezzani in ordine alle novità che riguardano la **disciplina del bilancio**.

Premessi alcuni opportuni chiarimenti, utili soprattutto ai giuristi, sono state evidenziate con precisione le principali modificazioni sostanziali che verranno introdotte dal legislatore delegato: eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio d'esercizio civilistico (come da tempo auspicato dalla dottrina, seguendo il modello anglo-statunitense); prevalenza della sostanza sulla forma nell'iscrizione in bilancio delle operazioni finanziarie (specialmente *leasing*, pronti contro termine e strumenti finanziari derivati); possibilità per le società a "vocazione internazionale" di impiegare, in sede di redazione del bilancio consolidato, i principi contabili internazionali (IAS, GAAP).

L'Avv. **Vittorio Chiusano** ha affrontato l'ampio tema degli **illeciti penali**, cogliendo la "filosofia" della riforma: semplificazione nella descrizione delle fattispecie criminose e riduzione di numero, anche mediante derubricazione di alcune fattispecie in illeciti amministrativi; abbassamento notevole del livello di repressione punitiva con riduzione delle attuali pene edittali ed eliminazione della pena pecuniaria congiunta alla detentiva; introduzione nella generalità delle ipotesi della punibilità a querela di parte; abbandono delle fattispecie di pericolo a favore dell'introduzione di reati con evento di danno patrimoniale nei confronti di soci o creditori sociali.

L'Avv. Chiusano si è poi soffermato brevemente sugli illeciti penali previsti

dalla legge delega, dedicando particolare attenzione a due nuove figure criminose: l'infedeltà patrimoniale (fattispecie ben nota all'estero) e la corruzione, se così si può dire, "privata", che ripropone il modello penalistico del reato di corruzione propria del pubblico ufficiale con punizione del corruttore. Le altre ipotesi di illecito previste sono: il falso in prospetto; la falsità nelle relazioni/comunicazioni della società di revisione; l'impedito controllo (reato o illecito amministrativo a seconda dei casi); l'omessa esecuzione di denunce, comunicazione o depositi (illecito amministrativo); la formazione fittizia del capitale; l'indebita restituzione dei conferimenti; l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve; le illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante; le operazioni in pregiudizio dei creditori; l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; l'indebita influenza sull'assemblea; l'omessa convocazione dell'assemblea (illecito amministrativo); l'aggiotaggio. Con l'abrogazione di altre fattispecie di reato (divulgazione di notizie riservate *ex art. 2622 c.c.* e mendacio bancario) e la nuova disciplina del falso in bilancio, sui cui esporrà il relatore successivo, il legislatore ha inteso incidere profondamente sul diritto penale commerciale in materia di società.

L'Avv. **Cesare Zaccone**, ricevuto il "testimone" dall'Avv. Chiusano, ha affrontato senza indugio il nocciolo della questione sul dibattuto tema del **falso in bilancio**. Sono molte le opinioni che circondano la nuova fattispecie del falso in bilancio: spicca, infatti, la ricerca del dettaglio nelle direttive della legge delega. La reazione dell'ordinamento penale si avrà solo nei casi di esposizione di "fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni" (una perifrasi di difficile decifrazione per gli studiosi, ha fatto notare il relatore) non rispondenti al vero, idonei a trarre un inganno e diretti a conseguire un ingiusto profitto. Viene inoltre introdotto il criterio della rilevanza delle false informazioni, criterio che andrà certamente riempito di contenuti (altro argomento delicato). Il relatore ha poi concentrato l'attenzione sulla particolare struttura della nuova fattispecie con l'introduzione di diverse soglie di punibilità: una certa condotta è punita a titolo di contravvenzione dolosa se non ha arrecato danno patrimoniale

le a soci o creditori; se, invece, ha cagionato un danno essa sarà punita come delitto, ma con pene diverse a seconda che si tratti di società quotata o meno. Ecco che, in realtà, il requisito del danno si pone come un elemento estraneo alla fattispecie, che, nelle parole di Zaccone, si aggiunge al fatto tipico come una sorta di aggravante addebitata oggettivamente. Un'altra particolarità (inusuale) è data dalla previsione dell'ipotesi contravvenzionale, come reato doloso a dolo specifico. L'ultimo elemento degno di nota la previsione di una specifica disciplina delle responsabilità amministrative collegate a sanzioni pecuniarie ed interdittive (dell'attività) in caso di reati commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi.

L'Avv. **Fulvio Gianaria** ha affrontato il tema dei **rapporti tra i nuovi reati di falso e i delitti tributari**. L'intervento si è segnalato per un interessante *excursus* dottrinale e giurisprudenziale sulle risposte via via date al quesito del concorso o meno del falso in bilancio, quando la falsità è diretta

esclusivamente a frodare il fisco, tenendo a mente che la frode fiscale trova già autonoma sanzione nei delitti tributari. A tal proposito, la giurisprudenza in materia si è andata consolidando nel senso di escludere il concorso formale tra il reato tributario e quello societario. Tuttavia, recentemente la Corte di Cassazione (sent. 25.2.2000, n. 4128) ha precisato che, nel caso di accertamento di dolo pluridirezionale (frode nei confronti e del fisco e dei soci, p.es. occultando ricavi effettivamente conseguiti) ricorre il concorso formale con cumulo di sanzioni, senza con ciò far venire meno il principio di specialità. Se questo è lo stato dell'arte, la nuova strutturazione dei reati di falso non pare innovare nulla, anche se è auspicabile che il Governo definisca in maniera precisa e concreta i rapporti tra falso in bilancio e frode fiscale (realizzata mediante falso in bilancio).

La **tavola rotonda di chiusura** dei lavori ha visto la partecipazione rispettivamente del Dott. **Luciano Cagnassone**, l'Avv. **Paolo Emilio Ferreri**, il Prof. **Lionello Jona Celesia**, l'Avv. **Cristiana Maccagno Benessia**, l'Avv. **Antonio Rossomando** con inte-

ressanti approfondimenti e spunti nel campo delle sanzioni amministrative per il "bilancio irregolare" (secondo quanto già accade per le società quotate), in materia di nuove norme di procedura, in punto di rapporti tra bilancio civile e bilancio fiscale (nella nuova ottica del doppio binario) e, infine, qualche salace e vivificante osservazione da parte dell'unica relatrice sul cambiamento di prospettiva dei beni protetti e dei mezzi di tutela offerti nel nuovo sistema riformato.

Al termine di un'intensa giornata di studi di così alto livello, non resta che auspicare il rinnovamento di simili iniziative "interdisciplinari", contraddistinte dal lavoro comune e dalla proficua collaborazione tra professionisti di ordini diversi, magistrati ed esponenti delle istituzioni scientifiche, quasi a farci da monito che il diritto è un bene comune di tutti, e che non può svilupparsi e progredire né nel chiuso delle corporazioni professionali, scientifiche, politiche o di altro genere, né nella *bagarre* di aule parlamentari o nell'uso di strumenti mediatici.

Daniele Cericola



Ritratti

RITRATTI DI GIURISTI SUBALPINI: GIUSEPPE BARBAROUX

I. Alle prime luci dell'alba del 14 marzo 1843 il corpo del conte Giuseppe Barbaroux fu trovato esanime sul lastricato antistante il Palazzo del Governo, dietro il Teatro Regio, a Torino. Il Barbaroux si era gettato da una finestra del Ministero che aveva retto per molti anni, quello della Giustizia e degli Affari Ecclesiastici.

La fine, così tragica, di questo insigne giurista si pone in stretta connessione con la sua operosità di legislatore, e rappresenta quasi l'inevitabile sbocco delle contraddizioni laceranti in cui si dibattè nell'impresa di rifondare il diritto dello Stato sardo, combattuto com'egli era fra coscienza religiosa, istanze riformistiche in chiave liberale e sentimenti di fedeltà ad un Sovrano dal quale non si sentiva del tutto compreso.

Luigi Giuseppe Barbaroux, secondogenito di Giovanni Pietro e di Giovanna Maria Ludovica Giordana, nacque il 6 dicembre 1772 a Cuneo. Qui, il padre, commerciante di velluti, era giunto dalla città di Colmar, in Francia, nell'anno 1744, lo stesso anno cioè della fine dell'assedio che vi avevano posto le truppe francesi del Maresciallo Catinat, e dal quale la nostra città era stata salvata grazie alla difesa sagacemente apprestata dal comandante delle truppe piemontesi, il barone Federico Sigismondo Leutrum von Hertinghen.

Poco si conosce dell'infanzia di Giuseppe. Certo l'ambiente era quello di una società condizionata e dalla propria posizione territoriale, di città-fortezza in zona di confine, e dalle chiusure proprie di una cultura impenetrabile al nuovo e fortemente improntata al principio di autorità.

La scuola era in mano agli ecclesiastici, che, insieme al monopolio sulla materia religiosa, detenevano quello delle discipline umanistiche. Al riguardo, le

Istruzioni del Governo sabaudo si combinavano con le Costituzioni sinodali dell'autorità religiosa nel formare un reticolo di prescrizioni che ingabbiavano le forme pubbliche dell'attività culturale e specialmente la diffusione della stampa, regolando con pignoleria quali autori e quali scritti potevano essere stampati e quali no; sistema in cui le sole, pur timide aperture al sapere laico erano piuttosto assicurate dalle Costituzioni ecclesiastiche che dall'Autorità civile.

La bestemmia era punita con il carcere, fino ad un anno di detenzione; il furto di oggetti sacri era punito con la vita.

Una netta separazione correva fra cattolici e non cattolici; miserrima, fra tutte, era la condizione degli ebrei. Uno scrittore di cose religiose di più di un secolo dopo dipingeva in questi termini la sorte di costoro: *“Come toccavano l'anno decimoquarto della età, dovevano portare un segno giallo che li distinguesse... Era loro vietato tenere botteghe fuori dei ghetti... Non potevano uscirne dal cadere al sorgere del sole... sotto pena del carcere per otto giorni col digiuno in acqua e pane... Non era loro permesso dare i proprii figli ad allattare a donne cristiane... Erano stabilite pene severissime se avessero coniferito con catecumeni senza averne il permesso; e condannati a morte quando avessero profferito bestemmie contro Dio, la Vergine e i Santi. In molti luoghi usavasi farli star presenti ai battesimi dei neofiti che uscivano in mezzo a loro, ascoltarne il sermone che facevasi in tale circostanza e assistere alle prediche nella Quaresima”*.

L'atmosfera plumbea di un ambiente siffatto contribuirà non poco a forgiare il carattere del Barbaroux, che i contemporanei descrivono come riservato ma dotato di intelligenza scintillante e nutrito di un forte afflato religioso.

Conclusi gli studi inferiori a Cuneo, il 13 giugno 1789 conseguirà presso l'Università di Torino la “licentia” in diritto civile e canonico sui casi di impedimento di nozze e la laurea in legge, con applauso, il 5 aprile 1790, con una tesi in diritto ecclesiastico sulle usure.

Sui rapporti fra diritto canonico e le leggi dello Stato sabaudo veniva in tal modo costruendosi una specializzazione, che gli farà ben presto spiccare il volo nel mondo forense presso lo studio dell'avvocato Tonso, in Torino.

II. La ventata rivoluzionaria che si abbatte sul Piemonte dopo il 1796 e dopo l'armistizio di Cherasco non lascia indifferente neppure il Nostro.

Da uomo di studi e di riflessione giuridica, il Barbaroux è, in breve, guadagnato alle riforme giuridiche che fanno seguito alla marcia delle armate giacobine. Questo favore si sedimenterà anzi nelle profondità del suo spirito, fino a quando non riemergerà alla luce nel corso dell'attività pubblica cui egli sarà chiamato molti anni dopo.

Il 20 maggio 1814 tornano in Torino i vecchi Sovrani, protetti dall'esercito austriaco. Quale fosse il clima apparve a tutti chiaro già nel vedere Re Vittorio Emanuele I che, il giorno del ritorno, risalendo la via di Po vestiva la vecchia uniforme di corte e portava ben calcato in testa il tricorno sotto cui sbucava un codino settecentesco; nell'osservare, pochi giorni dopo, le squadre di manovali intenti a colorare di blu le insegne francesi che non era stato possibile rimuovere dalle facciate degli edifici pubblici.

Fin dall'indomani (21 maggio 1814), con regio Editto venivano ripristinate le antiche leggi della monarchia assoluta.

L'Università congedava i docenti invisibili al vecchio regime, ed era una per-

dita dolorosa, perché venivano allontanati botanici come Balbis, giuristi quale Avogadro.

Per i reati religiosi si rispolveravano vecchie pene, quali le bastonature e le tenaglie infocate, mentre nessun libro può essere stampato senza l'assenso della censura, affidata alla curia vescovile.

In una parola, è la Restaurazione.

All'Avv. Barbaroux, in ragione della notorietà da lui acquisita nelle discipline giuridiche, fu affidata la carica di Avvocato Generale del Re presso il Senato di Genova, che, dopo il Congresso di Vienna, aveva perso l'indipendenza ed era stata annessa al Piemonte. Qui il Barbaroux attese all'opera di riordino delle fonti del diritto locale, occupandosi di armonizzare in un quadro di ordinamento vigente gli antichi statuti della Repubblica genovese con i principi della monarchia assoluta.

Intanto, con la restaurazione si era aperto un complesso contenzioso di natura politico-religiosa fra il Regno sardo e il Papato. Gli ordini religiosi

reclamavano la restituzione dei beni esistenti in Piemonte e sequestrati durante il regime napoleonico, allorché era stata soppressa una quantità di ordini religiosi e incamerati i relativi beni. Per altro verso, non si conosceva quale atteggiamento tenesse Roma sulla questione delle non poche diocesi che erano state soppresse da Napoleone nei territori del Re di Sardegna. E che era delle dispense matrimoniali largite dai Vescovi di nomina napoleonica?

Di questi e di altri problemi i plenipotenziari piemontesi inviati a Roma non riuscivano a venire a capo.

Fu mossa lungimirante del Re Vittorio Emanuele I quella di chiamare all'incarico di proprio legato a Roma l'Avv. Giuseppe Barbaroux, che nell'occasione fu elevato al titolo di conte.

Come scrisse poi il senatore Giovanni Battista Borelli *“era tutta una legislatura politico-religiosa da convenirsi e stabilirsi tra il governo sardo e pontificio, affidata all'alto sapere, alla fine prudenza ed al criterio diplomatico del Barbaroux, mentre il segretario di Pio VII era nientemeno che il Cardinale*


Consalvi, la volpe più vecchia ed astuta della diplomazia europea”.

Dopo due anni di delicate trattative con il Consalvi, il Barbaroux ottenne un risultato impensabile, ossia che il Papa Pio VII estendesse agli Stati di Piemonte e Savoia il *Breve* del 14 febbraio 1801, con il quale venivano legittimate le alienazioni dei beni ecclesiastici compiute in precedenza.

Il documento papale consegnato nelle mani dell'incaricato straordinario piemontese il 20 dicembre 1816 statuiva, in particolare, che *“per il bene della pace e per il ristabilimento della religione cattolica, né egli né i suoi Successori inquieterebbero in modo veruno i possessori di beni ecclesiastici e che in conseguenza le proprietà di questi beni e redditi annessi rimarrebbero immutabilmente dei loro possessori”*.

L'operazione che però stava più a cuore al Nostro, e nella quale seppe approfondire abilità e pazienza rare, fu di trattare, nel panorama del riordino delle diocesi piemontesi, l'istituzione della nuova diocesi di Cuneo.

Con l'arrivo dei Francesi, l'ammini-



strazione ecclesiastica di Cuneo era stata portata ad Alba, e di qui era passata in seguito a Mondovì.

Rientrata nei domini di casa Savoia, la città di Cuneo non accettava più di dipendere dal Vescovo di Mondovì.

E tuttavia il potere regio, a corto di quattrini, era riluttante all'idea di sovvenzionare una nuova diocesi. Finalmente esso consentì di perorare la causa della diocesi di Cuneo, a condizione che quella comunità cittadina si facesse carico del reperimento di un palazzo idoneo ad ospitare la sede vescovile, e che si assumesse per intero la dotazione di spese necessarie all'amministrazione ecclesiastica.

La risposta dei Cuneesi non si fece attendere, e in breve furono raccolti i fondi occorrenti. Il beneplacito del re fu quindi trasmesso a Roma al Barbaroux, che si mise all'opera, inserendo tale questione nell'agenda dei lavori diplomatici che aveva in corso con la Sede pontificia.

Dopo una serie numerosa di incontri, e la nomina di una speciale commissione formata da tre cardinali, il 17 luglio 1817 fu promulgata la bolla "*Beati Petri*" con la quale, fra l'altro, era istituito il vescovado di Cuneo.

A reggere la nuova sede metropolitana venne chiamato il cuneese Amedeo Bruno dei conti di Samone.

III. Certamente, però, l'opera più meritoria del Barbaroux e alla quale è maggiormente legato il ricordo della sua attività di giurista è stata quella di redazione del Codice civile albertino. È questo lo sfondo in cui venne a campeggiare (con la forza tragica, direi, di un personaggio di Shakespeare) la tragedia della sua vita, e della sua morte, cui si è accennato in esordio, nel contrasto irriducibile fra gli aneliti riformatori propri della sua alta cultura civile, da un lato, e le incomprensioni che gli venivano specialmente dall'aristocrazia di corte, da un altro lato.

Nominato dal Re Carlo Felice segretario di Gabinetto, Giuseppe Barbaroux vedrà incominciare la sua nuova stagione pubblica con l'ascesa al trono di Carlo Alberto (27 aprile 1831).

Lo stato sabaudo intanto si prepara a voltar pagina e si libera di parrucche e tricorni per aprirsi alla modernità, sotto l'incalzare delle idee e delle istanze di progresso che stanno fiorendo in tutta Europa.

In Piemonte è ormai tempo di rifor-

me. L'amministrazione dello Stato viene precisandosi con una articolazione che mira a separare il più possibile il potere esecutivo da quello giudiziario. Nello stesso 1831 viene creato un nuovo Ministero, della Giustizia e degli Affari ecclesiastici, che è affidato al conte Giuseppe Barbaroux, del quale si era potuto apprezzare, insieme alla profonda competenza in diritto ecclesiastico, la capacità di dialogare con lo Stato pontificio nella pur ferma difesa degli interessi del Regno di Sardegna.

L'ordinamento giuridico di questo si fondava ancora sui regolamenti, sulle raccolte di leggi, sulle consolidazioni, nate per lo più al tempo di Vittorio Amedeo II.

I privilegi feudali della nobiltà si sommano ai privilegi del foro ecclesiastico, secondo il quale i reati commessi da sacerdoti erano sottratti all'autorità civile per essere deferiti al tribunale religioso. Nel diritto successorio permaneva il maggiorascato proprio dell'*ancien Régime*; il cittadino che cambiava cittadinanza perdeva sia il possesso che la proprietà di beni immobili nei territori degli Stati sardi, e perdeva pure la capacità di ereditare.

La parte più progressista della classe dirigente piemontese sollecita la riforma del diritto, e preme affinché si faccia riordino nelle fonti, le si adegui al nuovo, si dia tutela alle esigenze dei traffici e della borghesia, che ha impresso una vitalità insperata ai commerci e alle comunicazioni fra nazioni diverse. Nascono le prime grandi imprese manifatturiere, soprattutto nel settore della produzione della seta, dove si registra una autentica rivoluzione industriale con l'impianto di grandi telai meccanici. Sorgono le società commerciali; il capitale viene separandosi dalla proprietà terriera per essere impegnato nell'attività imprenditoriale o investito in borsa.

Il crogiolo nel quale tutto questo viene travasato, per trovare sistemazione razionale sul piano giuridico, è il codice civile: nuovo modello di riorganizzazione e semplificazione delle fonti del diritto privato, reso necessario dopo le lunghe e caotiche sovrapposizioni fra diritto romano e diritto consuetudinario che si erano venute stratificando nei secoli precedenti pressoché in tutte le regioni europee.

Codice civile vuol dire, in quello scorcio di secolo, *code Napoléon*, ossia il codice promulgato in Francia nel

1804 e rapidamente diffusosi anche in Italia con varie ramificazioni nei codici adottati da altri Stati della penisola.

La commissione per la riforma dei codici dello Stato sardo, istituita da Carlo Alberto, si pone subito al lavoro. Vi lavora, segnalandosi per alacrità, il giovane Federigo Sclopis, ed è diretta dal Barbaroux, che presiede personalmente le quattro sottocommissioni che si occupano ciascuna di una branca della riforma (codice civile, codice di procedura, codice penale e codice di commercio), e tutto controlla e sorveglia, seguendo ogni minimo dettaglio dei lavori e attraversando gli infiniti contrasti e le discussioni in seno ai gruppi di studio sorretto da un'onestà intellettuale e da un equilibrio morale che tutti gli invidiano.

Ma il prezzo che deve pagare è molto alto. Lo assale a tratti una stanchezza invincibile, nel compimento di quest'opera gigantesca, e sempre più spesso i suoi scrupoli si trasformano in sfiducia, e questa in scoramento. Talvolta i suoi nervi sembrano sul punto di cedere irrimediabilmente.

Lo stesso Carlo Alberto si dimostra preoccupato della salute del proprio Ministro, giungendo a confidare nel proprio Diario: "*Le pauvre comte Barbaroux s'est tellement monté la tête en révisant le nouveau Code des lois, qu'une crainte invincible et une défiance si grande de ses propres moyens s'emparèrent de lui, au point qu'il ne voulait plus porter la grande croix de St-Maurice comme n'en étant point digne, et qu'il en devenait fou. J'ai eu une terrible peine à lui redonner du courage*".

Lo schema di base è quello, già visto, del codice francese. Ma Carlo Alberto vuole aggiungere di suo pugno l'art. 1, dal quale la religione cattolica è proclamata la sola religione dello Stato. Viene abrogato il vetusto principio della *morte civile*, in virtù del quale a colui che era riconosciuto reo di gravi delitti venivano confiscati i beni, con danno anche per i figli e la vedova. Veniva innovata la materia delle servitù prediali, particolarmente le figure del diritto di passaggio e di acquedotto, e i modi di estinzione delle servitù.

Il primo progetto del primo libro del codice civile viene stampato il 9 ottobre 1832 e inviato per essere esaminato ai Senati di Torino, Savoia, Genova e Nizza, e alla Corte dei Conti; ad esse la Commissione farà seguire le proprie controdeduzioni. In un primo tempo il

progetto ripristinava, nonostante l'opposizione del Barbaroux, la confisca dei beni dal condannato a morte e la perdita delle proprietà per il suddito che avesse acquistato la cittadinanza estera. Tali disposizioni verranno eliminate nella redazione definitiva.

Mentre si attendevano le osservazioni dei Senati, nel gennaio 1833 si procede alla stampa del progetto del libro secondo. Segue, di nuovo, l'invio ai Senati per le loro osservazioni.

Il 20 giugno 1837 il Codice civile per gli Stati sardi viene promulgato dal Re Carlo Alberto, con una cerimonia di particolare solennità, rievocata in una grande tela del pittore Biscarra. (Il quadro, come gli Avvocati di Torino ben ricorderanno, era conservato nell'aula della Prima sezione civile della Corte d'appello di Torino).

L'aspetto più rilevante della codificazione riguarda il diritto successorio, in cui vengono soppressi gli istituti del maggiorascato e dei fedecommessi. Questo, per espresso volere del Barbaroux, che si era fermissimamente battuto contro l'opinione di chi, soprattutto nell'ambito della nobiltà, voleva mantenere quegli antichi privilegi.

La reazione dei circoli più retrivi fu altrettanto violenta. A chi, come il conte Della Torre, gli lanciava un'accusa del genere: *“Ma voi, per non macchiare il Codice, lascerete macchiare la nobiltà”*, Barbaroux rispose: *“Signor Maresciallo, non le leggi ma le colpe imprimono le macchie”*.

La disputa si era trasferita nel Consiglio di Stato, dove particolarmente forte era la voce dell'aristocrazia, che si vedeva colpita dall'abolizione di quei diritti, e trovava ampio credito presso il re, contrario anch'egli alle idee del suo Ministro.

Il Barbaroux arrivò, allora, al punto di minacciare il rifiuto a sottoscrivere l'atto sovrano che promulgava il codice, se il diritto di primogenitura e i fedecommessi fossero stati ripristinati. Almeno per il momento, egli ebbe partita vinta: Carlo Alberto accettò le convinzioni del Barbaroux e il Codice civile fu licenziato con la prevista abolizione dei vecchi istituti.

Ma il fuoco covava sotto le ceneri. Poco tempo dopo, su pressione dei più vieti campioni del passatismo (fra cui il Solaro della Margherita, che sarà ricordato altresì come acerrimo contestatore della politica di Cavour), Carlo Alberto

emanò un editto che riportava in vigore la disciplina delle primogeniture. Il Barbaroux accompagnò la sua rinnovata protesta con il deciso rifiuto di firmare l'editto.

Questo ebbe però ugualmente corso, in quanto il sovrano raccolse le sottoscrizioni di tutti gli altri Ministri.

Intanto nell'ottobre 1839 veniva pubblicato il codice penale, auspice ancora una volta l'impulso attivo del Barbaroux.

Di nuovo scoppia un contrasto di non poco conto: contrariamente all'avviso del Guardasigilli, che propugnava una più estesa eguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi anche sotto il profilo della successione testamentaria dei suicidi, il re impone che i testamenti dei suicidi non abbiano alcun effetto. Su volere di Carlo Alberto viene introdotto inoltre un articolo al codice civile, l'art. 585, che vieta al suicida gli onori funebri e lo priva dei diritti civili.

Questa disposizione è in seguito addolcita da una nuova iniziativa del Ministro, il quale nel 1840 con apposite istruzioni consiglia i funerali religiosi per i suicidi, ma senza pompa.

Egli, attraverso la commissione che presiedeva, si era adoperato per attenuare pure le pene per i reati religiosi; ma con scarso successo. Nel discutere circa le sanzioni da comminare agli autori di furti sacrileghi e ai distruttori di immagini sacre, la commissione del Barbaroux aveva proposto una pena edittale massima di dieci anni. Si dovette però ritirare questa proposta di fronte ad una ulteriore opposizione del re, il quale scrisse che la pena più consona a reati del genere era quella dell'ergastolo, e non dei dieci anni proposti.

IV. Barbaroux, soverchiato ormai da critiche malevoli, non godendo più del favore del re, fisicamente e mentalmente esaurito da un eccesso di lavoro protrattosi senza sosta per svariati anni, cede e rassegna le dimissioni, che furono accettate il 16 settembre 1840.

E se le energie riformatrici suscitate dalla sua opera lungimirante si diffuse nella cultura piemontese, e continuano ad aprire nuove strade nell'ordinamento giuridico (Barbaroux aveva conservato, quasi fino all'ultimo, l'incarico per la compilazione del codice di commercio, che fu infine promulgato il 30 dicembre 1842), per contro l'uomo stava crollando sotto il peso di amarezze di ogni genere.

A nulla valsero le premure di una

famiglia affettuosamente partecipe: dalla moglie, Sofia Maria Guglielma Teresa Scotti-Boschis aveva avuto sette figli, abitando tutti nella grande casa, che oggi è al n. 29 della via che porta il suo nome.

Fantasmie e angosce di ogni tipo popolavano senza tregua la sua mente. Non più in grado di combatterli, Barbaroux si arrese ad una morte lungamente desiderata.

“Emicranie, ombrosità, abbandono di amici, calunnie di nemici, gli turbarono talmente gli ultimi tempi sì che quella mente un tempo così vivida non resse a tanto sconforto... Solo allora sulla tremenda disgrazia del settantenne ex ministro tacquero le discordie e tutti anche gli avversari, anche il Solaro della Margherita, riconobbero pubblicamente e nei loro scritti quanto grande fosse l'opera che il figlio del modesto negoziante di velluti di Cuneo aveva compiuto nelle civili istituzioni del rinnovato Piemonte” (così ha scritto di lui uno storico, Giovanni Beltrutti).

Il cordoglio unanime coinvolse pure la persona del re Carlo Alberto, avendone apprezzato l'opera pluriennale, fece di lui questo sincero elogio postumo: *“Ce fut un des plus beaux génies que notre pays aye produit, et un vrai modèle de vertus, de science et de sagesse”*.

È piuttosto un tragico scherzo del destino quello che volle fossero tributati alla salma del conte di Barbaroux gli onori funebri resi possibili per i funerali dei suicidi dalla sua circolare sulla interpretazione dell'art. 585 del codice civile.

La coincidenza appare, anzi, talmente curiosa e quasi calcolata nelle segrete pieghe degli eventi umani, che induce a riandare ad una bizzarra teoria, esposta da Jorge Luis Borges in un racconto dal titolo *“Il giardino dei sentieri che si biforcano”*, secondo la quale esisterebbero più serie di tempo, in una rete crescente e vertiginosa di tempi che si rincorrono divergenti, convergenti e paralleli, che si tagliano o si ignorano per secoli, in una trama che comprende tutte le possibilità.

Questa teoria valorizza l'idea che possano esistere talvolta più piani, sfasati fra loro, di svolgimento dei fatti umani, per cui su di uno di tali piani accade che si presenti l'anticipazione inspiegabile di un evento, il quale si consumerà, tempo dopo, su di un altro piano.



Ritratti

ANDREA GUGLIELMINETTI NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

Il 22 ottobre scorso, presso il Circolo della Stampa, è stato ricordato, per iniziativa del Centro studi Giorgio Catti, a cent'anni dalla nascita l'avv. Andrea Guglielminetti, oppositore della dittatura nel ventennio e fra i principali protagonisti della Resistenza a Torino.

L'Ordine degli Avvocati di Torino, che è onorato dall'aver avuto fra le proprie fila, per oltre sessant'anni, l'avv. Andrea Guglielminetti (il 3.12.83 il Presidente avv. Gabri gli conferì il Diploma con Medaglia d'Oro per "sessanta anni di esercizio professionale") intende anch'esso ricordarlo nella ricorrenza centenaria. Ho accolto volentieri, anche se mi considero inadeguato alla bisogna, l'incarico affidatomi dal Presidente avv. Rossomando di stenderne qui un ritratto, perché conobbi l'avv. Guglielminetti fin da ragazzo, per via della fraterna amicizia paterna e perché ebbi occasione di frequentarlo, per alcuni anni, all'inizio della mia attività presso la Provincia di Torino, di cui l'avv. Guglielminetti era Vice Presidente, e ne ho conservato una indelebile cara memoria.

Della biografia dell'avv. Guglielminetti (1901-1985) riassumo soltanto i tratti salienti, perché penso che i Colleghi, anche i meno anziani, sappiano già molto di Lui.

"Torinese purosangue", amava scherzosamente definirsi, perché anche i genitori erano nativi di Torino (il papà, Filippo, fu anch'egli avvocato del nostro Foro). Nacque nella stessa casa di via S. Donato 60 dove, vent'anni prima, aveva visto la luce la cugina Amalia, la celebre poetessa e scrittrice, amica di Guido Gozzano.

Si legge nel libro postumo di memorie "Mosaico di vita e di apostolato" (edit. Piazza, Torino, 1991) che "l'Amalia gio-

vinetta", che doveva anche essere una bella ragazza (bellissima è nel quadro famoso di Mario Reviglione, del 1912, in collezione privata, ma riprodotto a pag. 58 de "La pittura in Italia – Il novecento/1, Electa, Milano, 1991) "lo volle ritrarre con i suoi riccioli biondi e si compiacceva portarlo con sé a passeggio per Torino".

Il giovane Andrea Guglielminetti brucia le tappe degli studi. Frequenta il ginasio-liceo "Cavour" nella vecchia sede di via Piave (allora via del Deposito) e salta addirittura la 3ª liceo, entrando a soli 16 anni all'Università, dove consegue la laurea in legge a pieni voti assoluti.

Affianca da subito allo studio universitario e alla professione una intensa partecipazione alle attività del laicato cattolico, promuovendo circoli giovanili e filodrammatiche e assumendo ben presto (1923) la presidenza diocesana della Gioventù cattolica italiana. Lo animava "il bisogno di tenere vivo – fra i coetanei – un vincolo di fede operosa" e possedeva una profonda ispirazione cristiana della vita.

In quel dopoguerra tumultuoso arriva l'appello sturziano agli "uomini liberi e forti" e il giovane avv. Guglielminetti lo raccoglie e si fa milite e alfiere del Partito popolare italiano.

"Pur distinguendo fra azione cattolica e azione politica, nell'una e nell'altra attività mi ispiravo, ricorda, ad un unico ideale di consapevolezza civica e religiosa e ubbidivo ad uno stesso sentimento profondo di apostolato".

Per assolvere a questi compiti l'avv. Guglielminetti possedeva tutte le doti necessarie: una salda fede religiosa, impegno e cultura, capacità organizzative ed oratorie di prim'ordine.

Aveva, come si dice, il dono della parola. Egli stesso ne parla, nel libro che ho ricordato, quando dice di aver subito dato avvio" ad un'attività... geniale e

che praticai con una certa continuità e un certo impegno: voglio dire l'attività della parola". "Il babbo aveva grande presa sull'uditorio, ricorda la figlia Silvia, sapeva essere avvincente e commovente insieme... la sua voce era potente e stentorea; inoltre, cosa rara, aveva un sottile senso dell'umorismo...".

Gli avvenimenti politici, intanto, precipitavano. L'avv. Guglielminetti "rammenta ai vertici cattolici – ha ricordato Aldo Pedussia nell'intervento al Circolo della Stampa – la necessità di una coerente politica di non collaborazione con un regime anticristiano". Nel 1924 commemora in udienza, al Tribunale di Torino, l'on. Giacomo Matteotti assassinato.

"Ed ecco che la persecuzione infierisce contro tutti quelli che avevano la colpa di non aver bruciato l'incenso avanti ai nuovi numi d'Italia". Anche l'attività professionale ne è condizionata.

L'avv. Guglielminetti non aderì mai al P.N.F. né al sindacato fascista forense, con conseguente esclusione da ogni incarico d'ufficio (curatele fallimentari, ecc.).

Ciononostante l'avv. Guglielminetti si afferma come uno degli avvocati civilisti migliori del Foro torinese e diviene il punto di riferimento di "una resistenza fatta di dignità e di chiarezza, di rinunce e di sacrifici" dell'antifascismo cattolico, torinese e piemontese.

Al crollo del regime, il 25 luglio 1943, l'avv. Guglielminetti, che già aveva promosso nella primavera del 1942, a Superga, un convegno clandestino per riannodare le fila dei cattolici democratici e ristabilito i contatti con i vertici romani (De Gasperi, Spataro, Restagno), firma, con il prof. Colonnetti, l'avv. Libois, e i sindacalisti Quarello e Rapelli, per la neonata Democrazia Cristiana, il primo manifesto dei partiti antifascisti.

Al sopravvenire dell'8 settembre, in una grandiosa manifestazione popolare davanti alla Camera del Lavoro, nel frattempo ricostituita, arringa la folla per la resistenza, a nome della D.C.

Il fronte dei partiti antifascisti è costretto a ripiombare nella clandestinità e assume la denominazione e i compiti di Comitato di liberazione nazionale. Dal CNL regionale piemontese di cui l'avv. Guglielminetti fa parte, in rappresentanza della Democrazia Cristiana, insieme all'avv. Libois, trae poi origine il Comitato militare, presieduto dal generale Perotti, con il compito di coordinare l'intero movimento partigiano del Piemonte e di dirigerne le operazioni.

Nel noto libro di Valdo Fusi "Fiori rossi al Martinetto" (edit. Mursia, 1968 e poi Paravia, 1996), che racconta il processo di Torino dell'aprile 1944 al gen. Perotti e agli altri componenti del Comitato militare, vi è un gustoso I Capitolo intitolato "Il re dei Vichinghi", che altri non è che l'avv. Guglielminetti. Così scherzosamente Fusi ha alluso ai tratti, sia fisici che morali, del suo referente politico.

Anche Silvio Geuna, altro protagonista del processo di Torino, condannato all'ergastolo (e che chiese al Tribunale speciale di dare al gen. Perotti, padre di

tre figli, la pena dell'ergastolo per lui richiesta, e a lui, scapolo, quella della morte, chiesta invece per il generale) ne "Le rosse torri di Ivrea - Le 'mie prigionie' di un combattente della Resistenza" (edit. Mursia, 1977), ricorda l'avv. Guglielminetti come "Quegli che mi tenne a battesimo nella Resistenza" e narra il primo incontro nel suo studio legale di via Siccardi 1.

L'avv. Guglielminetti subirà anche, in seguito, arresto e confino. Il 25 aprile 1945 lo vede però protagonista della Liberazione e membro della Giunta regionale di governo.

Fu quindi primo segretario provinciale della D.C. e membro della Consulta nazionale.

Il "gioco" delle preferenze del collegio elettorale Torino-Novara-Vercelli nelle competizioni nazionali del 1946 e del 1948 non gli fu però favorevole. De Gasperi, dispiacendosene, gli scrisse che il suo "disinteresse personale" andava "portato ad esempio a tutti i segretari politici".

L'avv. Guglielminetti volle soltanto più dedicarsi, oltretutto alla professione e alla bella e numerosa famiglia (12 figli, di cui uno, l'avv. Pier Giacomo è nostro Collega), alle amministrazioni


locali (Provincia e Città di Torino) dove il suo seguito elettorale, spontaneamente assai ampio, non richiedeva le "solicitazioni" e i "mezzi" di cui altri disponevano. Fu ininterrottamente dal 1946 Consigliere comunale di Torino, vicepresidente della Provincia dal 1951 al 1964, quindi Assessore e, infine, Sindaco di Torino dal 1968 al 1970, quando si ritirò dalla vita politica.

Diego Novelli, suo successore nella carica di Sindaco di Torino, gli conferì nel 1976, a nome della Città, la cittadinanza onoraria di Torino e in occasione dei festeggiamenti per l'80° compleanno, gli volle manifestare, pur da avversario politico, "l'affetto, la stima, la riconoscenza... guadagnata col proprio esempio di professionista, di uomo politico, di pubblico amministratore: esempio di coerenza alle proprie convinzioni, di probità e di austerità".

L'avv. Guglielminetti ha occupato un posto di rilievo nella storia di Torino, e non solo, e ha onorato la nostra professione con una vita esemplare, ispirata a grandi ideali di libertà e di fede.

Lo ricorderemo quindi sempre, con ammirazione e riconoscenza.

Pier Costanzo Reineri





Riflessioni

(MODESTI) PROBLEMI DI DEONTOLOGIA

È superfluo evidenziare la serietà dei problemi deontologici che un Avvocato può trovarsi a dover affrontare; e sottolineare quanto essi possano talvolta apparire ardui, specie ai giovani professionisti: non tutti hanno la fortuna di poter contare, nella stanza accanto dello studio, sulla presenza di un vecchio maestro (io – mi consenta questa malinconia ed affettuosa rievocazione – ne avevo addirittura due, mio padre e mio zio, che sono morti, nell’“85-86”, decani del nostro Foro, con oltre sessant’anni di iscrizione all’Albo!), cui sottoporre i propri dubbi più o meno angosciosi.

A cura degli Ordini professionali sono stati elaborati negli ultimi tempi (e non solo nel campo dell’Avvocatura) “codici” di comportamento il cui pregio è fuori discussione. Però non è sempre agevole tradurre i nobili principi in essi enunciati in regole di condotta idonee a guidare nella complessità dei casi concreti. E non può non pesare negativamente, in ogni caso, la notoria carenza di un adeguato insegnamento al riguardo in sede di studi universitari.

Da anni in pensione – e quindi portato a guardare a quanto sopra con un certo distacco – vorrei accennare ad alcune situazioni che a suo tempo ebbero a turbarmi. E se in proposito non sarò in grado di esprimermi all’insegna della “certezza” (non sono comunque la persona a ciò istituzionalmente più qualificata), reputo utile anche solo il fatto di richiamare l’attenzione sulle questioni relative. Rendersi conto che un problema esiste, definirne i termini, coglierne la portata, impostare la discussione che esso comporta, già costituisce – penso – un apprezzabile contributo alla sua eventuale, ed auspicabile, soluzione.

Fra le tante, un’esperienza che vissi con una certa sofferenza (e mi sembra si

tratti di un argomento raramente affrontato) fu rappresentata – e più di una volta – dal fatto di rendermi conto che mi era del tutto passata la voglia di continuare ad assistere un determinato cliente. Mi domandai, in quelle occasioni, che mai dovessi fare. Ovvio l’alternativa: insistere nel mio impegno per l’adempimento del mandato ricevuto, oppure dismettere lo stesso, facendo posto ad un collega a designarsi in mi sostituzione da parte del mio patrocinato. Il che, in prima approssimazione, potrebbe anche apparire come espressione di scarso scrupolo: come una scelta egoistica, poco rispettosa delle legittime aspettative dell’assistito.

Ma è chiaro che parlare di quanto sopra non ha molto senso se non si analizzano le cause del sopravvenuto disamore (possono essere le più disparate); e se non si opera tutta una serie di “distinguo”, quanto al tipo di procedura per cui si è stati officiati, e quanto allo stato di avanzamento della medesima, ed ai luoghi ed ai tempi inerenti.

Sul primo punto direi che, in sintesi un po’ grossolana, le ragioni per cui si può desiderare di interrompere l’attività iniziata sono essenzialmente quattro: la “scoperta” che il cliente ci ha mentito; la convinzione, in un secondo tempo maturata, che egli sia dalla parte del torto; la constatazione che il suddetto non nutre, o non nutre più, fiducia nel suo difensore; o, ancora, il sopravvenuto mutamento delle condizioni obiettive (rapporto con l’Ufficio, o con il legale avversario) connotanti l’azione in corso.

In ordine al secondo punto, evidente che le cose si presentano con aspetti alquanto diversi a seconda che l’opera dell’avvocato sia stata richiesta in sede civile oppure in quella penale; o in relazione al fatto che la procedura sia o

meno in una fase, ed abbia o meno caratteri tali, per cui l’eventuali sostituzione del difensore possa venir effettuata senza pregiudizio sostanziale per gli interessi della parte, senza allungare i tempi del processo, senza creare difficoltà quanto all’elezione del sostituto, e via dicendo.

Vi sono casi limite nei quali la scelta dell’atteggiamento da assumere non appare, invero, particolarmente difficile.

Ricordo di una volta in cui, in pieno agosto, dovetti adoperarmi, su preghiera di genitori angosciati, per far ottenere la libertà provvisoria ad un ragazzo, che pur capii ben presto non meritare nulla. Ma rinunciai a mandarlo al diavolo. Non potevo, in coscienza, giocare, con la sua libertà appunto – e prolungare l’ansiosa attesa dei suoi congiunti – in una situazione che non consentiva di perdere neppure un giorno (ed è questo invece che un cambio di difensore avrebbe comportato), ed in un momento in cui tutti, o quasi, gli avvocati di Torino erano in vacanza. Ma dopo declinai subito l’offerta fattami di difenderlo ulteriormente: aveva certo tutto il tempo di indirizzarsi ad altri.

Parimenti, non ebbi esitazioni ad abbandonare il cliente (in un primo tempo lo avevo creduto innocente; poi ammise la verità), in un caso in cui il crimine mi colpì come particolarmente odioso. Si trattava di un giovanotto che aveva lordato di escrementi un monumento ai caduti partigiani. Gli dissi chiaro e tondo, nel suo stesso interesse, che dubitavo di poter trovare in aula – ognuno ha i suoi limiti – accenti convincenti per indurre i giudicanti ad usargli clemenza. E, posto che il dibattimento non era imminente, lo invitai a rivolgersi ad altro avvocato. A Torino,

già allora, eravamo più di mille: non vi era che l'imbarazzo della scelta.

Nelle cause civili – quali io trattai in prevalenza – di norma non vi sono apprezzabili controindicazioni a risolvere il rapporto avvocato-cliente. I tempi della c.d. giustizia sono talmente lunghi che, non essendo comunque in giuoco la vita o la libertà di nessuno, il far perdere una settimana al cliente (per la necessità dello stesso di reperire altro legale, e per l'esigenza di quest'ultimo di studiarsi gli incartamenti) è cosa che può fare soltanto sorridere.

Io adottai – e ne suggerisco l'adozione ai giovani colleghi – la via “maestra” della massima franchezza. Ogni qual volta mi trovai a disagio, ne chiarii le ragioni al mio assistito, e lo invitai a riconsiderare il nostro rapporto. Talvolta la cosa fu apprezzata; altre volte, no. Ma non mi pento di quanto allora reputai bene di fare: penso ancor oggi sia stata la strada giusta.

Come già ho osservato, tanti sono i motivi che possono indurre a sgomberare il campo.

Rammento l'imbarazzo che provai allorché mi ritrovai a gestire contemporaneamente due posizioni “ideologicamente” incompatibili. Ero, in una causa, legale di una Banca; e, in un'altra, legale di un fallimento. Opposte le tesi che avrei dovuto sostenere; e, in una causa di esse ci credevo; nell'altra, evidentemente, no. Manifestai alla Curatela il mio desiderio di rimanere coerente; e lo stesso feci con il Giudice Delegato: era, a mio avviso, una questione di dignità. Non fui capito. Ma non mi ero illuso al riguardo. Eppure, da capire non vi era molto. Altro è ricordare che tutti, pure i peggiori delinquenti, hanno diritto di essere difesi; e che, per un avvocato, è normale battersi, ora da un lato, ora dall'altro dell'ideale barricata che separa i campi rispettivi; altro è prostituirsi per una parcella, sostenendo – e nello stesso momento – che due più due fa' quattro, o invece cinque, a seconda di chi è che stacca l'assegno.

Così come mi sovvengo di un caso che realizzò un'ipotesi, oserei dire, classica. Avevo notificato un atto di citazione (la posta era tutt'altro che modesta) per conto di un'ottima cliente. Appresi che la causa era stata assegnata ad un magistrato che, di recente, non mi aveva nascosto in altra procedura, la sua ostilità; e con il quale mi ero

urtato perché, a mia volta, gli avevo esternato la mia scarsa considerazione per la sua persona. “Appoggiai” il cliente ad un buon collega, non senza spiegare il tutto all'uno e all'altro. Era doveroso. Non potevo lasciare che i miei rapporti “compromessi” con l'Istruttore nuocessero, di riflesso, al cliente. Posto che non era ragionevole attendersi, né che “quel” giudice avesse il buon gusto di astenersi, né che egli avesse la capacità – e l'onestà – di scindere la mia posizione da quella della società che patrocinavo. E non mi sentivo di instare per la ricusazione del G.I.: ben conoscendo l'usuale effetto “boomerang” di siffatte iniziative.

Dicevo poc'anzi che, in ipotesi limite, tutto è chiaro. Ma la realtà consta soprattutto di situazioni intermedie, affrontare le quali non è altrettanto agevole. Per farlo in modo corretto, direi occorra non perdere mai di vista le due esigenze morali che, nella specie, si fronteggiano: il dovere dell'avvocato di assistere il suo cliente “al meglio”; ed il suo diritto di operare con quella libertà che è essenziale al concetto di liebra professione appunto. Perché, se un portaletere non può esimersi dal recapitare la posta a chi gli riesca antipatico, od un commesso rifiutarsi di vendere la merce a persone che egli giudichi sgradevoli, l'avvocato non può invece essere costretto a lavorare per chi, fondamente, gli dà la nausea. Il rapporto che lo lega al cliente è essenzialmente fiduciario, e, comunque, di tal delicatezza da escludere che esso debba perpetuarsi ad ogni costo, per un malinteso ossequio al principio (in ogni caso tutto da discutere) che vorrebbe equiparare l'abbandono del cliente ad una sorta di tradimento degli obblighi professionali assunti.

E ciò vale, a mio parere, financo nell'ipotesi in cui il “rapporto” si sia instaurato per nomina da parte degli “Uffici”. Io una volta mi rifiutai – e la Commisone non potè che prenderne atto – di continuare ad assistere, in sede di gratuito patrocinio, una signora in lite con il marito per strascichi della già intervenuta separazione. Anziché seguire i miei consigli, mi aveva dato, in buona sostanza dell'imbecille, e, in un secondo tempo, mi aveva apertamente accusato, in pieno delirio paranoico, di essermi venduto alla causa del coniuge. La buttai fuori dello studio; e, se qualcuno mi avesse detto che non dovevo farlo, avrei buttato fuori anche lui.

D'altronde, è bene sgomberare il terreno da un equivoco di fondo: che la continuità del patrocinio, al di là di certi sbandieramenti retorici, si identifichi sempre con il bene dell'assistito. Se un rapporto professionale si deteriora, il primo a beneficiare del suo scioglimento è proprio il cliente. Ché in effetti, con tutta la buona volontà di questo mondo, è improbabile – si tratta di nozioni elementari di psicologia spicciola – un professionista riesca adare il meglio di sè stesso per coloro che disistima, o da cui sa di non essere apprezzato. Ed è quantomeno dubbio che in un clima siffatto possa esservi vera collaborazione fra l'avvocato ed il cliente: allorché ogni dato fornito da quest'ultimo può apparire sospetto; ed ogni parere formulato dal primo può venir accolto con diffidenza.

Per completezza osservo che, in quanto ho scritto finora, si è sottintesa, come indispensabile, la massima sincerità fra la parte ed il suo legale. Ma non è detto che tale regola sia priva di eccezioni. Ho ben presente l'impostazione che taluni insigni colleghi penalisti amavano dare al rapporto con il cliente. Essi non gradivano sapere la verità. Un'ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato li avrebbe posti in difficoltà. Ritenevano – ed in ciò meritano tutto il nostro rispetto – che l'essere essi stessi in forse circa la responsabilità dell'assistito li aiutasse a rimanere meno coinvolti emotivamente, più lucidi nella valutazione degli elementi di prova, più pronti ad analizzare obiettivamente tutto ciò che poteva giustificare conclusioni in termini dubitativi: è pacifico come sia sulla sussistenza di un ragionevole dubbio che si imperniano gran parte delle difese vittoriose!

Un altro accenno ho fatto in precedenza: a come possa pregiudicare la prosecuzione del rapporto la “scoperta” che il cliente ha torto, si impongono alcune precisazioni. Innanzitutto, il fatto di non essere dalla parte del giusto (e sempre che si sappia in che esso consista...) non priva certo un soggetto del diritto di essere difeso. Ma che egli invece nasconda fatti e circostanze rilevanti al legale di fiducia, carpando la di lui buona fede, ciò certo non giova a quel rispetto reciproco senza del quale è ingenuo pensare l'avvocato si senta incentivato nella sua azione di difesa. Non è il torto in sè, ripeto, ad avere

importanza. Il difensore – con la riserva che ho testé fatto per l’ipotesi di gravi responsabilità penali e giusta un certo tipo di impostazione – deve, di norma, venir posto nella condizione di sapere: presupposto a che egli possa capire. Sarà poi compito suo ottimizzare i suoi interventi: per cercare di evitare che le conseguenze giudiziali della probabile, o inevitabile, soccombenza abbiano ad essere eccessive, ovvero sproporzionate alla gravità dell’illecito; per tentare di far ottenere al cliente condanne più miti, moratorie, o facilitazioni in genere, onde egli possa far fronte ai suoi obblighi secondo modalità più favorevoli. E potrà anche talvolta, è chiaro, battersi perché quella responsabilità, che pur sa esistente in capo al suo patrocinato, non emerga, non venga accertata, o, più esattamente, venga dichiarata non provata. I doveri di lealtà processuale, di non inquinare le prove, di non avvalersi di documenti o testimonianze che si sanno esser falsi, e quant’altro, non significa sicuramente, più in generale, che l’avvocato debba – come suol dirsi – “collaborare” con la giustizia (Lasciamo che dei fasti di questa “colla-

borazione si compiacciano i regimi dittatoriali; e quanti ancor oggi, al di là delle solite ipocrite frasi di comodo, rivelano così scarsa sensibilità da non prendere, da essi, le debite distanze). È dovere dell’avvocato collaborare solo in senso tecnico, contribuendo ad una puntuale applicazione delle “regole del gioco”: il codice di procedura. Sarà invece la controparte, ed essa soltanto – a dover fornire al giudicante la prova che quel tal torto esiste. Nessuno è tenuto, giusta l’antico brocardo, a parlare contro sè stesso. E ciò vale tanto per il soggetto interessato quanto per il professionista che lo rappresenta. Sono principii incontrovertiti: peraltro, en passant, non sembra fuori luogo il ribadirli.

Può però accadere, in casi particolari, che il mancato accertamento delle responsabilità del cliente – sussistenti, ma non comprovate per le carenze dell’azione avversaria – crei al difensore problemi di coscienza. Pensiamo a certe situazioni in cui taluno potrebbe riuscire in tal modo a sottrarsi ad obbligazioni, verso soggetti deboli, partilese, minori, etc., che vengono, nel comune sentire sociale, avvertiti come

moralmente ineludibili. È questo giustappunto, ritengo, uno dei casi in cui al difensore deve essere consentito dissociarsi dalle posizioni del cliente. E tale dissociazione non può che sfociare, al limite, in quella dismissione del mandato di cui andiamo parlando.

In una materia in cui molto vi è d’incerto e d’opinabile, ed in cui non difettano le sottili sfumature, una regola può essere enunciata senza esitazioni: quella tal rinuncia al mandato, se ha da esservi, deve sempre venir attuata con la massima discrezione. E cioè senza che, salvo superiori ragioni a ciò costringano, nulla trapeli in ordine alle sue cause: donde al cliente non abbia a derivare nocumento di sorta. Come avverrebbe se la parte avversa, o l’Ufficio procedente, potesse, da quella “dismissione”, argomentare alcunché: vuoi nel senso di un rafforzamento dei dubbi sulla ragione e il torto, o, rispettivamente, la colpevolezza del cliente; vuoi anche solamente nel senso di oscuramento della di lui immagine. Una risoluzione del rapporto fiduciario con il difensore, se ascrivibile al cliente, potrebbe infatti, quantomeno, legittimare nei terzi il con-



vincimento che egli sia soggetto litigioso, di smodate pretese, riottoso ad accettare i buoni consigli, e così via. Io a suo tempo, per la suddetta preoccupazione di “discrezione”, ero solito dire, se richiesto, che il mio divorsio dal cliente era avvenuto per incompatibilità con altre posizioni professionali, ovvero per un eccesso di impegni di lavoro o familiari, od ancora per motivi attinenti alla mia salute.

Due parole, ancora, su di un caso un po' anomalo di interruzione del rapporto professionale per iniziativa dell'avvocato. Attingo nuovamente alle mie personali reminiscenze (mi si perdoni: il fatto è che difficilmente si riesce a prescindere da ciò che, avendolo sperimentato sulla propria pelle, meglio si conosce, e meglio si ricorda!). In una banale controversia civile mi accadde, inopinatamente, di ritrovarmi per avversario un collega (mai lo avevo in precedenza incontrato), che si rivelò capace di tenere una condotta processuale all'insegna della più nauseante faziosità. Rimasi allibito; per un certo tempo sopportai; poi, non ho difficoltà ad ammetterlo, mi cedettero i nervi. In udienza, chiesi al Pretore di intervenire. Questi, legato all'avversario – lo compresi poi – da una comune militanza politica e dagli squallori di un medesimo estremismo, non reputò opportuno muovere un dito. Io, allora, saltai il proverbiale fosso. Instai per un rinvio, onde i miei patrocinati avessero modo di nominare altro difensore. Feci dare

atto a verbale che rinunciavo al mandato perché non era mia intenzione tollerare ulteriormente l'atteggiamento del difensore avversario. Denunciai il medesimo al Consiglio dell'Ordine (taccio sull'esito del mio esposto). E scrissi ai clienti una lunga lettera per spiegare perché mi fossi orientato in quel senso. Non fui compreso, e ciò ancor oggi mi amareggia. Ma continuo a reputar giusta la via che imboccai.

Il punto è, o dovrebbe essere, questo. In primo luogo, che vi sono cose che non hanno prezzo. Ed un professionista non può ritenersi obbligato, salvo situazioni di grave emergenza, a frequentare persone che suscitano in lui disgusto. In secondo luogo, e per altro verso, che non è nell'interesse del cliente esser rappresentato da chi non può più avere normali contatti con il difensore della controparte (anche un confronto sportivo, del resto, è fuori della realtà possa svolgersi fra contendenti fra cui non esista possibilità alcuna di dialogo; non basta aver in comune, esclusivamente, il terreno di giuoco). Gran parte delle vertenze, tra l'altro, stante il coma profondo in cui versa la giustizia civile, ci si può augurare conoscano, prima o poi, sbocchi transattivi. Ma questi non sono neppure ipotizzabili se i legali delle parti non sono più neppure in grado di parlarsi. Prenderne atto, e, di conseguenza, chiamarsi fuori della mischia, mi parve allora, e mi pare tuttora, cosa saggia ed onesta.

Per finire, un ultimo chiarimento. Ho contemplato, fra le tante, come ipotesi legittimante una rinuncia al mandato, quella di una sopravvenuta mancanza di fiducia, tale da avvelenare il rapporto con il cliente. La cosa va un poco approfondita. Non deve pensare che ogni dissenso del cliente medesimo circa le linee di difesa suggeritegli si traduca in un'offesa all'avvocato. Questi deve prospettare al suo assistito tutte le possibili alternative, ben illustrando i pro ed i contro delle varie soluzioni. Ma la scelta sull'obiettivo da perseguire rimane al cliente, ed a lui soltanto. (Sempreché, va da sé, egli non ritenga di rimettersi in tutto e per tutto al suo legale). Peraltro, una volta esercitate le opzioni, ossia, una volta chiarito ciò che il cliente, conscio dei rischi relativi, desidera si faccia o si tenti di fare (ed a patto che non si tratti di un'azione illegale), le determinazioni sui percorsi da seguire e sugli strumenti di cui avvalersi spettano all'avvocato e solo a lui. Ad ognuno il suo mestiere. È la arrogante pretesa, purtroppo non infrequente, di insegnare al proprio difensore le norme di procedura, a concretare quell'insultante sfiducia che il professionista non è tenuto a tollerare.

Ho già troppo a lungo abusato della cortese attenzione di chi mi legge. Il discorso potrà continuare se coloro cui esso è rivolto mostreranno di gradirlo.

Aldo Fioretta



Riflessioni

INUSUALI QUESTIONI PROCESSUALI AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Fino all'aprile del 1996 (data di entrata in vigore del D.lgs 546/92 di riforma del contenzioso tributario) l'attività processuale presso le Commissioni Tributarie si informava al processo civile in termini limitari e, comunque e di fatto, in modo abbastanza approssimativo.

Con l'entrata in vigore del D.lgs 546/92, strutturato in modo analogo al processo civile e il cui art. 1 dichiara applicabili al contenzioso tributario le norme processuali civili se compatibili e in mancanza di norme specifiche, si è attuato un notevole avvicinamento del processo tributario al processo civile con conseguente (e per un certo verso opportuno) tecnicismo processuale.

Questo parallelismo però, se concepito in senso assoluto, può dar luogo a forzature applicative posto che il processo tributario è un processo di impugnativa di atti amministrativi introducibile con ricorso e non con citazione, ove l'Amministrazione, in conseguenza del ricorso, si trova nella posizione di attore sostanziale.

Quanto recentemente accaduto presso le Commissioni Tributarie di Torino può essere, appunto, valutato come una conseguenza di forzature applicative di norme processuali civilistiche e, nel contempo, come conseguenza di una certa "approssimazione" che sussiste ancora presso le Segreterie di quegli Organi.

È quindi accaduto che una Sezione della Commissione Tributaria Provinciale, rilevando che la Segreteria (in modo non corretto) all'atto del deposito del ricorso e del fascicolo (deposito che integra la costituzione in giudizio) rilascia una ricevuta con l'indicazione, quale depositante, non del nominativo dello stesso, ma del ricor-

rente (circostanza di fatto quasi mai sussistente posto che il deposito è perlopiù effettuato dal difensore o da suoi dipendenti) ha rilevato e contestato d'ufficio l'inesistenza (insanabile) del deposito con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il ripetersi di contestazioni del genere, difficilmente contrastabili con argomentazioni tecnico-processuali da parte dei dottori commercialisti e ragionieri che per lo più patrocinano avanti le Commissioni, ha indotto l'Ordine dei Dottori Commercialisti ad unirsi al nostro Ordine onde promuovere la redazione di un parere pro veritate comune che potesse essere di aiuto a questi professionisti che dovessero affrontare simili eccezioni.

Su incarico dei due Ordini quattro professionisti (due avvocati e due commercialisti) hanno quindi redatto un parere esauriente diretto a dimostrare l'infondatezza di una contestazione del genere.

In sintesi la dimostrazione di tale infondatezza si svolge sulla base delle seguenti argomentazioni di natura strettamente processuale:

- in tutti i procedimenti che il nostro ordinamento prevede si inizino con ricorso (interdizione e inabilitazione, separazione personale, lavoro, come pure il procedimento avanti la Suprema Corte) la costituzione in giudizio del ricorrente avviene mediante il deposito del ricorso e dei documenti e mai è stata sollevata alcuna obiezione o contestazione circa la persona che deposita posto che l'attività di deposito è attività materiale non qualificata;
- l'iscrizione a ruolo (che nel nostro caso avviene a seguito del deposito) è atto non della parte ma del cancellie-

re e eventuali suoi vizi mai potranno riverberarsi sulla posizione del ricorrente; e non sono rilevabili d'Ufficio;

- Il D.lgs 546/92 dispone esaustivamente, con gli artt. 18 e segg., circa l'introduzione del giudizio e la costituzione del ricorrente stabilendo che per costituirsi è sufficiente il deposito del ricorso e del fascicolo onde non sono applicabili le norme del codice di rito riguardanti l'iscrizione a ruolo;
- l'inammissibilità contestata non è prevista da alcuna norma di legge; pertanto il rilevarla viola il principio di tassatività dei casi di nullità previsto dall'art. 156, 1° c. cpc;
- posto che il deposito è materialmente avvenuto presso la Segreteria da parte di una persona depositante la quale ha ottenuto ricevuta contenente la certificazione del deposito del ricorso e degli allegati varrà la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art. 156 3° c., cpc.

Peraltro, considerato che la contestazione poteva anche avere ad oggetto la non riferibilità del deposito al ricorrente (vista la dizione della ricevuta) i redattori del parere hanno considerato anche questo aspetto dimostrando che in ogni caso, chiunque sia il depositante (anonimo) la sua attività sarà sempre riferibile al ricorrente sia, per i dipendenti, poiché in base al principio ex art. 2049 cc la loro attività è sempre riferibile al datore di lavoro, sia, per gli incaricati, poiché in base alle norme sul mandato il difensore potrà sempre sostituirsi all'incaricato e/o ratificare il suo operato.

Tutte le argomentazioni sopra sintetizzate sono state svolte anche con riferimento alla norma ex art. 182 cpc e soprattutto con riferimento alla recente sentenza della Suprema Corte (n°

8829/2001) la quale, se per un verso ha escluso l'ammissibilità del deposito a mezzo posta, per altro verso ha delineato le circostanze e gli elementi necessari perché si possa integrare un valido deposito; vale a dire un intervento presso il depositario del depositante, ovvero di chi ha il potere di rappresentarlo, al fine di inserire il fatto materiale del deposito in un rapporto fra i due soggetti. Con la precisazione che l'intervento deve dar luogo ad una certificazione sul contenuto degli atti acquisiti al processo.

Da cui la conclusione che, in presenza di quanto richiesto, ogni irregolarità sarà sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, 3° c. cpc.

Queste circostanze e questi lineamenti ben possono rinvenirsi nella usuale attività di deposito oggi in atto presso le Commissioni.

Da cui la conferma della infondatezza della contestazione esaminata.

Va segnalato infine che il parere di cui si tratta conclude suggerendo agli interessati di munire il depositante di opportuna delega atta a certificare la riferibilità della sua attività di deposito al difensore.

Copia di questo parere con allegato il testo-tipo della delega è a disposizione degli interessati presso la Segreteria dell'Ordine.

Per concludere mi sia permesso di rilevare che, se è e sarà sempre opportu-

na ogni attività ed attenzione dirette a elevare il tono di una Giustizia troppo spesso considerata di terza serie, ben altri e più importanti sono ancor oggi i temi che meriterebbero simili attenzioni.

Mi sia infine permesso di auspicare che una certa unione e collaborazione in materia Tributaria fra il nostro Ordine e quello dei Dottori Commercialisti (come quello dei Ragionieri ovviamente) non dovrebbe ridursi a casi di emergenza come quello esposto, ma diventare normale attività di collaborazione per fare veramente in modo che la Giustizia Tributaria si alzi di tono e si liberi dalla triste nomina di Giustizia di serie C.

Michele Bianco





Riflessioni

RIVOLUZIONE COPERNICANA NEL PATROCINIO PER I NON ABBIENTI

Lipertrofica produzione riformatrice al termine della scorsa legislatura ha fatto sì che, tra gli altri, venisse varato un importantissimo intervento in tema di gratuito patrocinio.

Con la legge 28 febbraio 2001 sono stati infatti interpolati ben diciotto articoli nel testo della legge 217/90: le nuove disposizioni introducono una minuziosa disciplina per consentire ai non abbienti l'accesso al diritto di difesa nel processo civile e amministrativo. Il che consentirà, a partire dall'entrata in vigore della riforma nel luglio 2002, di dare finalmente attuazione alla previsione del secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione in base al quale andrebbero assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La novella modifica radicalmente la filosofia dell'assistenza legale per il non abbiente che viene traghettata dalla dimensione onorifica e paternalista del R.D. del 1923 nell'alveo dei diritti della persona a contenuto sociale.

Agli avvocati non potrà più essere imposta una prestazione lavorativa gratuita, in palese violazione del disposto dell'articolo 35 Cost., ed i non abbienti non verranno più costretti a gesti di umiliante sudditanza per vedere riconosciuto, prima ancora del diritto che domandano, quello di accesso alla giustizia.

I criteri di ammissione ricalcano, a grandi linee, quelli previsti nel 1990 per i giudizi penali ma se ne differenziano per la fissazione di un più ragionevole limite di reddito per l'accesso al beneficio, individuato in diciottomilioni a fronte dei dodici scanditi nella 217/90; correttamente, dunque, la definizione normativa di non abbienza evolve in

una dimensione più ampia, non più coincidente con lo stato di povertà.

Scompaiono, senza rimpianti, sia le farraginose commissioni per il gratuito patrocinio, di fatto gestite da un funzionario di cancelleria, che l'obbligatorio tentativo di conciliazione ante causa da esperirsi attraverso la convocazione della controparte.

Gli onorari e le indennità dei difensori verranno posti a carico dell'Erario, salvo il diritto di ripetizione nei confronti del soccombente, anche se, per ragioni di contenimento della spesa, i valori medi tariffari dovranno essere ulteriormente ridotti della metà: occorre però salutare con soddisfazione la norma che impone, prima della liquidazione da parte del Giudice, il parere del Consiglio dell'Ordine sugli onorari richiesti.

Il percorso di accesso al beneficio risulta, nel complesso, assai più agevole ed assistito rispetto al passato.

Non tanto perché la domanda non dovrà più essere presentata in bollo – previsione certamente odiosa ma non di reale rilievo – quanto perché si è stabilito che il non abbiente venga soccorso da un apposito servizio di informazione e consulenza; anche con la riforma, infatti, – e non si sarebbe certo potuto prevedere diversamente – grava sul richiedente l'onere di indicare sia la causa petendi che il petitum, con specificazione delle prove la cui ammissione si intende richiedere.

Presso ciascun Ordine circondariale dovrà essere istituito uno sportello, con il compito di fornire le informazioni idonee a consentire agli aventi diritto l'accesso al patrocinio a spese dello stato.

Agli Ordini è stato inoltre affidato il vaglio preventivo della non manifesta

infondatezza della pretesa da far valere in giudizio: con la conseguenza di valorizzare il ruolo di tutela e promozione del diritto di difesa dei nostri organi di autogoverno, cui viene attribuita una responsabilità politica nella gestione della difesa dei non abbienti.

Ciò in assoluta consonanza con le aspettative del ceto professionale che, nel preambolo al codice deontologico, ha sottolineato come, tra le funzioni dell'avvocatura, particolare risalto debba essere riconosciuto alle attività volte a *garantire l'inviolabilità della difesa e ad assicurare la regolarità del giudizio e del contraddittorio*.

Lo scenario che si viene a configurare è dunque quello di una significativa accentuazione del ruolo di garanzia degli Ordini nei confronti della collettività, rispetto al quale si pone invece, in controtendenza, l'incondizionata facoltà di scelta del difensore riconosciuta al soggetto che richiede l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Il legislatore ha infatti privilegiato il dogma astratto della fiduciarità, dimenticando che il non abbiente non dispone, normalmente, delle informazioni che consentono di valutare la competenza del professionista o di giudicarne le prestazioni; e che l'obiettivo di fondo della legge è solo quello di garantire concretamente una difesa effettiva a chi non può sostenerne i costi.

Per la verità la riforma si propone di intervenire anche su questo terreno, istituendo l'elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio; la previsione si rivela però assai timida e, per alcuni profili, poco condivisibile sul piano dei principi.

L'elenco non è infatti nulla di più che una segnalazione, da parte degli avvo-

cati interessati, della propria disponibilità ad accettare nomine in regime di patrocinio a spese dello stato: neppure contiene una qualche evidenziazione delle specializzazioni vantate, circostanza questa che avrebbe potuto consentire all'utente di essere più utilmente informato.

Sulla scorta di una previsione così vaga, non sarà certo agevole per gli Ordini individuare operativamente i criteri di verifica delle attitudini ed esperienze professionali che dovrebbero consentire l'iscrizione nell'elenco.

In compenso, con disposizione di assai dubbia costituzionalità, si è stabilita una presunzione di inidoneità per

tutti gli iscritti agli albi che abbiano anzianità inferiore ai sei anni.

La riflessione sul da farsi è dunque tutt'altro che esaurita: ben più coraggiosamente si sarebbe potuto infatti stabilire che la designazione di difensore deve essere operata direttamente dai Consigli, sulla scorta di criteri che tengano conto di professionalità e vocazioni e delle consuete modalità di turnazione già sperimentate per le difese d'ufficio.

Il che comporterebbe, in sostanza, una più accentuata responsabilizzazione degli Ordini, in grado di soddisfare sia l'interesse del non abbiente che una generale esigenza di ottimizzazione della spesa pubblica.

Da ultimo va segnalato che purtroppo, ancora una volta, il legislatore ha fatto propria una visione acefala dell'avvocatura: appare infatti del tutto carente nella struttura della riforma la previsione di un ruolo organizzativo e di coordinamento del Consiglio Nazionale Forense.

Eppure, per consentire il buon funzionamento della riforma, i temi della professionalità e dell'aggiornamento degli avvocati disponibili, delle modalità di funzionamento degli sportelli informativi, del reperimento delle risorse necessarie, andranno ineludibilmente affrontati nell'ambito di un approccio omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Augusto Fierro





Riflessioni

LA PAGINA DELLA PREVIDENZA

Le nuove prospettive della Previdenza forense

Il nostro Ente previdenziale, trasformato in Fondazione di diritto privato a decorrere dal 1° gennaio 1995, si è dato un nuovo Statuto, più consono alla sua nuova natura, approvato con decreto interministeriale del 28/9/1995 e successive modifiche.

In questi ultimi anni è, però, sorta la necessità di fornire la Cassa di nuove e più agili strutture, onde poter svolgere adeguatamente i compiti a lei riservati.

È oggi quanto mai urgente il riconoscimento di una più ampia sfera di autonomia gestionale della Cassa, che possa consentire ai suoi organi la facoltà di determinare e variare, quando necessario, anche le norme relative alla contribuzione ed alle prestazioni.

È stato emanato nel giugno 2000 un decreto del Ministro del Lavoro che approva le modificazioni statuarie proposte dalla Cassa e che consente, appunto, una maggiore autonomia amministrativa.

È da tempo allo studio ed alla valutazione del Comitato dei delegati il passaggio della nostra previdenza dal sistema a ripartizione temperata, come quello vigente che sostanzialmente si basa sulla ripartizione anno per anno dei contributi degli iscritti per finanziare le prestazioni previdenziali erogate, con un idoneo fondo di garanzia, ad un sistema contributivo, in base al quale ogni iscritto avrà diritto ad un trattamento previdenziale in relazione all'importo dei contributi da lui versati nel corso di tutta la sua vita lavorativa professionale.

Il sistema contributivo è ritenuto dalla migliore dottrina in materia previdenziale il più idoneo per garantire nel futuro l'equilibrio fra contribuzioni ed erogazioni, ma necessita di specifiche previsioni al fine di garantire la doverosa solidarietà di categoria. Il passaggio al sistema contributivo eviterebbe, poi, per la Cassa le gravosissime conseguenze finanziarie di applicazione del

vigente sistema di totalizzazione dei contributi e di quello della anticipata restituzione dei contributi per chi si cancella dalla Cassa.

È previsto l'ampliamento graduale sino a 25 anni del periodo di riferimento per il calcolo della pensione (attualmente dei migliori dieci degli ultimi quindici): modifica che andrà a pieno regime fra dieci anni.

Tale modifica consente una più esatta determinazione degli importi pensionistici in relazione ai contributi versati e segnerebbe in concreto un graduale passaggio al sistema contributivo.

Il Comitato dei delegati ha da tempo impostato le necessarie modificazioni dello Statuto (e poi del Regolamento generale della Cassa), che non sono oggi più aderenti alle necessità amministrative dell'Ente, che ha assunto una consistenza ed un patrimonio di notevole entità (circa 5.000 miliardi), per cui diventano necessari nuovi e più agili strumenti di amministrazione. La gestione attuale della nostra Cassa di Previdenza, basata sul sistema ripartizione, è destinata in un prossimo futuro, che si prevede tra 25/30 anni, ad incontrare gravi difficoltà, con il graduale allargamento della forbice tra entrate contributive ed uscite per erogazioni previdenziali.

Occorre considerare che attualmente le entrate contributive della nostra Cassa sono ancora superiori alla spesa per l'erogazione delle pensioni, consentendo un utile di gestione che si andrà riducendo, tanto che inevitabilmente tra non molti anni le entrate contributive non saranno più sufficienti al pagamento dei trattamenti previdenziali.

Pertanto, si rende necessario ricorrere ad una più idonea gestione del patrimonio della Cassa, onde reperire i fondi necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Tale gestione del patrimonio mobiliare non è certo di facile attuazione e può presentare dei rischi.

Sin dal 1999 la Casa Forense ha cominciato a diversificare il suo patrimonio, investendo oltre che in titoli di Stato in parte anche in azioni, partecipando fra l'altro anche ad alcune importanti privatizzazioni.

I più autorevoli studiosi della materia, citiamo il prof. Franco Modigliani, ritengono che l'unica soluzione per il risanamento dei sistemi previdenziali gestiti a ripartizione, come il nostro, sia il passaggio alla c.d. *capitalizzazione*.

Il sistema a capitalizzazione, peraltro, è assai oneroso e comporta lunghi tempi di transizione, per cui è necessario prevedere di passare dalla ripartizione ad una forma parziale di capitalizzazione, per giungere infine ad un nuovo sistema previdenziale gestito in parte a ripartizione ed in parte a capitalizzazione (sistema misto).

Il reddito patrimoniale della Cassa, netto da oneri ed al lordo di imposte, è passato dai 256 miliardi circa del 1995 ai 449 miliardi dell'anno 2000 ed il patrimonio della Cassa è praticamente raddoppiato (oggi è costituito da circa 5 mila miliardi di lire, per circa 2.700 miliardi di titoli di stato, 300 miliardi di cartelle immobiliari, 800 miliardi di immobili e 1.200 miliardi circa di azioni e gestioni di titoli a terzi).

La gestione finanziaria del patrimonio è condotta dal Consiglio di amministrazione, sulle direttive generali del comitato dei delegati ed è seguita da esperti e consulenti finanziari e risponde a severi criteri di prudenza e garanzia.

Si ritiene, oggi, comunemente come valida l'idea di ridisegnare la struttura previdenziale con il progressivo abbandono del sistema a pilastro unico per fare posto ad un sistema cosiddetto a più pilastri, in modo da garantire non solo una copertura previdenziale, ma anche una più variegata copertura assistenziale ed assicurativa.

Quindi, la previdenza privata si dovrebbe basare su distinti livelli, così ipotizzati:

1° pilastro - una previdenza di base, secondo lo schema della ripartizione con forti connotazioni solidaristiche

2° pilastro - una previdenza completamente obbligatoria, secondo lo schema della capitalizzazione collettiva, sempre con una componente solidaristica

3° pilastro - una previdenza integrativa volontaria, secondo lo schema della capitalizzazione individuale, con la previsione di avvio dei fondi pensione

4° pilastro - coperture assicurative di tipo assistenziale, con contribuzione prevalentemente volontaria, che forniscono coperture anche non strettamente previdenziali, a costi competitivi.

L'attuale sistema forense deve potenzialmente dirigersi verso un sistema di tipo misto basato su più pilastri, come sopra indicato, per una migliore copertura a favore degli iscritti.

La prevista ed indifferibile esigenza di trasformazione del nostro sistema previdenziale necessita di urgenti svolte politiche e riforme legislative, che peraltro tutelino e non ledano in alcun modo il patrimonio degli enti previdenziali professionali privati.

Modificazioni statutarie in corso di approvazione

Il Comitato dei delegati sta esaminando ed approvando importanti modifiche del nostro Statuto onde rendere più operativi gli organi di amministrazione della Cassa, nell'ambito delle prospettive di attività sopra illustrate.

In particolare, le principali modifiche in esame riguardano:

- la facoltà di gestione diretta di forma di previdenza integrativa;
- la stabilizzazione del numero dei componenti il Comitato dei delegati ad

80 e la redazione di un regolamento per l'elezione dei delegati;

- l'elezione diretta del Presidente della Cassa e dei componenti la Giunta esecutiva da parte dei delegati, con la facoltà da parte del Comitato dei delegati, con la maggioranza dei 2/3, di revoca per gravi motivi sia del Presidente, che del Consiglio di amministrazione e della Giunta;

- la prevista elezione da parte dei delegati di un coordinatore del Comitato, che presieda e coordini l'attività del Comitato stesso;

- la separazione della previdenza e dell'assistenza dall'amministrazione, conferendo alla Giunta, eletta dal Comitato, compiti specifici relativi alla erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, alla gestione del contenzioso relativo, nonché in via generale alla elaborazione delle problematiche previdenziali;

- l'eliminazione del rinnovo parziale dei componenti il Consiglio di amministrazione;

- il mantenimento del criterio della non rieleggibilità dei delegati dopo due mandati consecutivi;

La prevista modifica delle strutture della Cassa necessita, è evidente, di un coordinamento fra vecchie e nuove regole, sia per la nomina degli organi statuari e sia per i nuovi poteri che verrebbero ad essi conferiti. Quindi, si devono prevedere, con l'entrata in vigore del nuovo Statuto, o la decadenza di tutti gli organi della Cassa, compresi i 5 Consiglieri di amministrazione eletti nel 2001, (che rimarrebbero in carica solo per gestire le nuove elezioni), oppure la proroga dei detti organi fino alla naturale scadenza dei cinque componenti il Consiglio di amministrazione di recente nomina, onde procede-

re poi alle elezioni applicando il nuovo statuto. Il Comitato dei delegati dovrà scegliere la soluzione ritenuta più idonea.

Sono, inoltre, all'esame dei delegati:

- la determinazione di un nuovo sistema di esazione dei contributi, (esazione che oggi è in relazione al termine di presentazione della denuncia dei redditi professionali), onde evitare onerose concomitanze di pagamenti;

- la regolamentazione di forme di forme di previdenza integrativa (peraltro, già in parte costituite con la recente struttura della Gencassa): in merito è stato proposto alla Camera un emendamento alla finanziaria che prevede l'equiparazione al trattamento riservato ai fondi pensioni del trattamento tributario dei contributi previdenziali (il che attenuerebbero le gravi conseguenze della doppia imposizione fiscale, sulle contribuzioni e sulle prestazioni).

- la creazione eventuale di una fondazione accessoria per la parte non strettamente previdenziale dell'attività della Cassa (sempre da prevedere nell'ambito dell'assistenza).

Ipotesi che richiede, è ovvio, approfondimenti e studi particolari, il che da tempo la Cassa sta facendo.

Non è necessario, né si intende farlo, rivoluzionare l'impianto generale della nostra Cassa, così come stabilito nella legge di riforma n. 576/1980, e successive modificazioni, ma è quanto mai urgente, ripetersi, di provvedere alle necessarie modificazioni delle nostre regole, al fine di fornire più agili ed idonei strumenti operativi agli Organi di amministrazione, sempre per il miglioramento delle prestazioni e nell'ambito delle più valide garanzie per l'equilibrio economico e finanziario del nostro Ente.

Domenico Sorrentino



Riflessioni

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO E CONSEGUENTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO PENALISTICO

A conclusione dell'iter di conversione in legge del decreto n. 350/2001 è opportuna una pronta riflessione sulla dimensione e sulla forza dello «scudo penale» approntato dagli articoli 14 e 15 come protezione dai possibili effetti conseguenti all'autodenuncia presentata agli intermediari; e ciò in quanto le dichiarazioni riservate possono essere fin da oggi predisposte e depositate.

Si tratta, in una parola, di valutare il grado di rischio penale che corre il contribuente quando decide di far emergere, dichiarandole, le proprie attività detenute all'estero e dunque di prevedere i casi in cui le sue dichiarazioni possono portare alla paradossale conseguenza di esporlo ai rischi di un'indagine penale, o di esporre inconsapevolmente altri allo stesso rischio.

Gli interessati

Va innanzitutto premesso che solo gli "interessati" possono rimpatriare o regolarizzare le loro attività con gli effetti innanzitutto fiscali e poi penali voluti dal decreto.

Dunque qualsiasi reato svelato dall'emersione e non riconducibile all'attività delle persone fisiche, degli enti non commerciali, delle società semplici e delle associazioni equiparate, purché fiscalmente residenti in Italia (art. 11, numero 1 lettera a) non potrà usufruire dello scudo penale. Tra le persone fisiche vanno ricomprese quelle titolari di reddito d'impresa (ditte individuali) o di lavoro autonomo (professionisti). Circolare 99/E del 4 dicembre 2001.

Ciò significa che il danaro, le attività finanziarie e ogni bene provento di condotte illecite di soggetti diversi dagli "interessati" non potranno in ogni caso beneficiare di alcuna protezione; così come la non punibilità per il socio persona fisica non potrà estendersi agli amministratori della stessa società. Vi è da rilevare inoltre che anche nei casi in cui la persona fisica socio viene protetta dallo scudo penale, tale protezione non potrà operare in relazione alla medesima persona nella sua eventuale qualità di amministratore (di fatto o di diritto) della persona giuridica che ha "prodotto" il danaro, l'attività o i beni oggetto di emersione.

Concludendo, va ben ricordato che l'ambito di applicazione del decreto è notevolmente limitato in quanto non solo i beni devono essere riferibili a persone fisiche (anche se posseduti tramite interposte persone) al momento del rimpatrio-regolarizzazione, ma non devono provenire da soggetti diversi dagli "interessati". O meglio, possono provenire da non "interessati" ma questi non potranno eventualmente utilizzare lo "scudo".

L'ambito di efficacia dello "scudo penale"

Premesso che per i beni non provenienti da reato (anche se a suo tempo valutariamente irregolari) o frutto di condotte lontane nel tempo e dunque per le quali è maturata la prescrizione penale il problema dello "scudo" non si pone, si tratta di definire in concreto l'ambito di non punibilità previsto dalla lettera c) del numero 1 dell'articolo 14.

Il quadro può sintetizzare nei seguenti termini:

- l'emersione comporta non punibilità se i beni sono frutto di dichiarazioni infedeli o omesse dichiarazioni concernenti redditi successivi al 1° gennaio 1999 (e cioè per i quali è applicabile la nuova normativa penal tributaria del D.L. 74/2000 che, tra l'altro, prevede significative soglie di punibilità. È ovvio che se i beni emersi non superano tali soglie, il beneficio dello scudo risulta superfluo).
- Per ciò che concerne i beni risalenti al tempo della previgente normativa (ante 1999), la loro emersione comporta la non punibilità per tutti i reati fiscali ad eccezione delle frodi previste dalle lettere d) e f) dell'articolo 4 del D.L. 429/1982. Va tuttavia ricordato che tutte le condotte ante 1995 (dichiarazione 1996) possono fare a meno dello scudo penale in quanto gli eventuali reati conseguenti sono estinti ad opera della prescrizione ordinaria già maturata.

Riassumendo si può dunque dire che lo scudo penale non opera quando l'emersione concerne beni frutto di dichiarazioni fraudolente (e cioè sia nei casi di ricorso a fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia nel caso di ricorso a false rappresentazioni nelle scritture contabili o ad altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento). Va tuttavia subito aggiunto che la distinzione tra i vari reati fiscali non è mai stata agevole. Se infatti è sufficientemente chiaro il richiamo alle "operazioni inesistenti", tradizionalmente più ardua è la distinzione tra una dichiarazione basata su una falsa rappresentazione delle scritture (fraudo-

lenta) e quella portatrice di semplice evasione (infedele).

La questione, la cui risoluzione non è ancora aiutata da una consolidata giurisprudenza, avente appunto ad oggetto i temi di confine tra le varie fattispecie riformulate dalla recente riforma penal tributaria, non è da poco, e ciò in quanto a seconda dei criteri interpretativi adottati in ordine ai due reati confinanti si sposta l'ambito di operatività concreta dello "scudo".

Basta per tutti l'esempio della fatturazione sottomanifestante: se viene considerata mezzo idoneo ad ostacolare l'accertamento concretizzerà l'art. 3 non coperto dallo scudo, altrimenti integrerà l'art. 4 per il quale è prevista la non punibilità (ovviamente limitata al quantum fatto emergere).

È evidente che alcuni "interessati", come le persone fisiche professionisti, che intendono far emergere beni che comportano il superamento della soglia di punibilità dell'art. 3 (150 milioni di imposta anno evasa) potrebbero essere dissuasi proprio da tali tipi di irrisolte incertezze.

Ritornando al tema generale dell'efficacia dello scudo penale previsto dal decreto di cui si discute va ricordato che lo stesso opera soltanto per i reati fiscali citati. Restano pertanto scoperti i reati mezzo caratterizzati da finalità fiscali, e più in

generale, i reati comuni che possono aver dato origine ai beni oggetto d'emersione.

È evidente che una così limitata efficacia impone un rigoroso vaglio che evidenzi, caso per caso, le eventuali fonti di rischio nascenti da rimpatri o regolarizzazioni non mediati.

Si faccia il caso di compensi pervenuti alla persona fisica da riserve occulte societarie o d'azioni pervenute da terzi o da familiari a vario titolo: potrebbe si funzionare lo scudo in prima battuta, ma potrebbe aprirsi un'indagine che coinvolgerà il dichiarante a titolo di concorso con soggetti terzi in relazione a condotte preesistenti non coperte dalla causa di non punibilità.

Più in generale, per ciò che concerne i terzi, questi non potranno mai usufruire dello "scudo" applicabile al dichiarante.

Concludendo va ricordato che l'efficacia degli scudi è limitata agli imponibili rappresentati dalle somme oggetto di rimpatrio o regolarizzazione (e dunque alle relative imposte visto che le soglie penalistiche sono commisurate e queste ultime).

Nessuno "scudo penale", se il procedimento è già avviato.

Se al momento della dichiarazione riservata (sembra più prudente conside-

rare quest'ultima come dato temporale di riferimento anziché quello di entrata in vigore del D.L.) è già avviato un procedimento penale per i fatti che dovrebbero essere coperti dallo scudo, gli effetti estintivi non si producono.

Sul punto vanno evidenziati due rilievi.

Il primo consiste nel fatto che l'iscrizione può anche concernere soltanto la notizia criminis e non necessariamente il nome del contribuente interessato; d'altra parte dovrebbe essere ritenuta insufficiente l'iscrizione di un procedimento relativo a fatti connessi. È tuttavia fonte di problemi l'ipotesi in cui il procedimento venga iscritto per fatti qualificati genericamente e solo successivamente identificati come integranti le ipotesi per le quali lo scudo dovrebbero operare.

Un secondo motivo di notevole incertezza consiste nell'eventualità che il contribuente sia totalmente all'oscuro del fatto che è stato avviato un procedimento la cui esistenza vanifica l'auspicata non punibilità.

Né è pensabile che, prima di depositare la dichiarazione riservata, il contribuente possa verificare l'esistenza del procedimento richiedendo le informazioni ottenibili dalla Procura ex art. 335 c.p.p., e ciò sia perché non è detto che il



suo nome sia già stato iscritto, sia perché non può sempre immaginare quale sia la Procura che, tra le molte, ha provveduto ad iscrivere.

Quanto è riservata la dichiarazione?

Una serie di perplessità sorgono in ordine alla effettiva riservatezza che accompagna la dichiarazione destinata agli intermediari.

Innanzitutto va ricordato che nel caso di regolarizzazione senza rimpatrio, gli intermediari sono tenuti a segnalare all'amministrazione gli importi risultanti dalla dichiarazione riservata in ossequio alla normativa sul monitoraggio (generalità, codice fiscale, data causale e importo ai sensi del D.L. 167/90).

In secondo luogo è importante non dimenticare che l'intermediario ha il dovere di comunicare i dati e le notizie relative alle dichiarazioni riservate all'autorità giudiziaria qualora siano richiesti nel corso di procedimenti e processi penali, e più in generale quando tale acquisizione sarà ritenuta utile per l'attività di contrasto del riciclaggio e d'altri gravi reati (v. art. 14, 4° comma così come emendato dalla legge di conversione).

Vi è inoltre da ritenere che nessuna opposizione possa essere sollevata con successo dagli intermediari nei confronti di qualsiasi richiesta dell'autorità giudiziaria, sia che questa sia specificamente mirata sul contribuente sia che rientri in indagini più ampie che lo possano indirettamente interessare.

Se è vero infatti che sembra esclusa la possibilità di acquisizione indiscriminata da parte delle Procure di notizie tese ad individuare tutti i soggetti che hanno rimpatriato o regolarizzato le loro attività estere, è altrettanto certo che qualsiasi altra forma di richiesta connotata da una qualche specificità impedirà agli intermediari di negare la sollecitata collaborazione.

In terzo luogo va aggiunto che nella dichiarazione riservata deve essere inserita la certificazione dell'intermediario estero che attesta di detenere gli importi per i quali è richiesta regolarizzazione. Tale documento può successivamente costituire una traccia indelebile utile a ricostruire il complesso dei flussi passati attribuibili al contribuente dichiarante.

Da ultimo va ricordato che, anche se le operazioni di rientro non possono costituire di per sé elemento di sospet-

to, permangono i doveri di segnalazione imposti all'intermediario dall'art. 3 del decreto legge n. 143/91 qualora anomalie specifiche impongano la denuncia all'U.I.C. in ossequio alla normativa antiriciclaggio.

Queste considerazioni portano ad affermare che siamo di fronte ad una tutela affievolita della conclamata riservatezza. Questo non crea problemi in ordine all'efficacia dello scudo penale se l'operazione di emersione è completa e concerne beni derivati da reati sicuramente rientranti in quelli per i quali è prevista la non punibilità. Altrimenti il rischio è molto elevato.

Dunque il vero nodo è quello di riuscire a distinguere con sicurezza i fatti riconducibili ai reati coperti dallo scudo penale rispetto agli altri: il che, come si è visto, è operazione non semplice.

A ciò si aggiunga che in sede di conversione il Parlamento ha modificato il testo, penalizzando specificatamente il tentativo di utilizzare il decreto per rimpatriare o regolarizzare beni derivanti da reati per i quali è esclusa la punibilità. Le conseguenze non sono irrilevanti.

L'errore costa l'intero valore del dichiarato

Il comma 2 bis dell'art. 17, così come introdotto dal Senato, è chiarissimo.

Se il contribuente fa emergere beni pensando, magari in piena buona fede, che gli stessi derivino da una dichiarazione infedele, e invece si riterrà poi che gli stessi sono frutto di una dichiarazione fraudolenta (non parliamo dell'eventuale attribuibilità della provenienza a reati comuni diversi o concorrenti con quelli fiscali), non solo verrà meno lo scudo fiscale ed ovviamente lo scudo penale previsto dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 14, ma si vedrà sanzionato amministrativamente con una sanzione pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata. E dunque da un lato si ritroverà a dover versare il 102,5 per cento di quanto ha ritenuto di far emergere, e dall'altro scoprirà di essersi autodenunciato.

Va inoltre aggiunto che il legislatore anziché usare le formule "provento o profitto", utilizzate in tema di confisca (240 c.p.) o quella di "provenienza", utilizzata in tema di ricettazione (648 c.p.), ha usato il termine "derivanti".

Da ciò si potrebbe trarre la conclusione che rileverebbe l'origine, anche

remota, delle attività dichiarate e dunque l'esclusione dello scudo per i beni comunque frutto anche indiretto di reati esclusi (anche se prescritti o attribuibili ad altri o frutto di fatti oggi non punibili, ma che un tempo potevano essere penalmente rilevanti).

Fatto salvo il delicato tema dell'onere della prova, è indubbio che tale problema impone accurate indagini sulla fonte delle attività oggetto di emersione.

Tutte le considerazioni di cui sopra, pur nella loro sommarietà, non vogliono essere fonte di dissuasione dall'utilizzo delle opportunità offerte dal decreto 350/01, ma stimolo ad un'attentissima e prudente riflessione penalistica sulle modalità con cui si sono formate le attività oggetto di eventuale emersione. Tale esame è indispensabile sia per l'autotutela dell'interessato dichiarante che per valutare i rischi dei, più o meno ignari, terzi.

Come concretamente/opera lo scudo penale?

È utile infine ricordare che lo scudo penale, anche se da ritenersi sicuramente efficace in relazione al caso concreto sul quale dovrebbe operare, non impedisce il sorgere di eventuali indagini penali. Le stesse potranno comunque iniziare e dovranno concludersi, non fosse altro per il fatto che quando iniziano il P.M. non sa della "dichiarazione riservata".

Ecco allora che l'indagato utilizzerà in corso di procedimento lo scudo che tuttavia servirà come copertura solo fino all'ammontare dell'emersione.

È tuttavia ovvio che tra gli imponibili ai quali si riferisce la contestazione di imposte evase e quelli "rappresentati" dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero (art. 14) dovrà sussistere un collegamento ragionevole. Si deve cioè poter presumere che gli imponibili contestati siano riconducibili all'oggetto di emersione.

È evidente pertanto che se l'indagine penale ha per oggetto un'ipotesi di evasione consumata nelle dichiarazioni fiscali degli ultimi anni, a nulla varrà apporre uno scudo concernente giacenze risalenti ad anni antecedenti. Vi è dunque da presumere che incomba all'indagato l'onere di provare che l'oggetto di evasione coincide con quello fatto emergere.

Fulvio Gianaria



Diritto di famiglia

CINQUE ANNI E MEZZO DI SEPARAZIONI E DIVORZI

Premessa e dati statistici

Lasciando dopo più di cinque anni la presidenza della Sezione di diritto di famiglia e delle persone del Tribunale di Torino desidero fare con voi Avvocati – approfittando della cortese ospitalità della vostra bella Rivista – un piccolo bilancio, molto semplice e alla buona, del mio lavoro. Sono infatti convinto che voi siate ottimi giudici del lavoro dei magistrati e spero che i dati e le considerazioni che vi propongo possano essere per voi di qualche interesse. Ho amato molto questo mio lavoro, che avevo già svolto come giudice alla vecchia I Sezione civile del Tribunale e poi alla I Sezione civile della Corte d'appello. È un lavoro assai impegnativo e coinvolgente, anche dal punto di vista emotivo e ho pensato che fosse opportuno, dopo non pochi anni, fare un'esperienza diversa.

La Sezione di diritto di famiglia e delle persone è stata formata nel 1996 (all'inizio VIII Sezione, poi VII). Se ne deve la creazione ad uno dei nostri migliori magistrati, Paolo Vercellone, allora presidente del Tribunale, che portava tra noi anche la sua straordinaria esperienza di giudice minorile. Credo che gli avvocati abbiano apprezzato la costituzione e il lavoro di una sezione specializzata in queste materie, i cui vantaggi sono evidenti: in genere i magistrati che ne fanno parte sono particolarmente motivati a svolgere questo lavoro e si formano in breve una competenza specifica, che possono sempre migliorare e mantenere aggiornata; vi è, almeno tendenzialmente, maggiore uniformità giurisprudenziale e quindi, entro certi limiti, maggiore prevedibilità delle decisioni. Il difetto per il magistrato –

almeno dal mio punto di vista – è la ripetitività del lavoro (comune d'altronde ad altre sezioni specializzate), che si accompagna al gran numero di procedimenti che confluiscono nella Sezione; Nei giorni in cui tenevo udienza al mattino e al pomeriggio e mi occupavo di 40 e più separazioni, tra giudiziali e consensuali, il peso del lavoro era proprio forte; ma lo stesso discorso vale per le mattine in cui mi occupavo di 11 o 12 divorzi contenziosi, per le udienze camerali di modifica delle condizioni di separazione e divorzi e così via. Si aggiungeva tutta una parte di lavoro che non figura nemmeno nelle statistiche ufficiali, come quella relativa allo stato civile, alle adozioni ordinarie, alla rettificazione di attribuzione di sesso, il cui peso ricadeva essenzialmente sui presidenti e che poneva spesso problemi assai delicati.

La Sezione ha avuto inizialmente due presidenti e tre giudici; progressivamente, data la quantità del lavoro, il numero dei giudici è stato aumentato, grazie alla sensibilità e all'interesse che i presidenti del Tribunale ci hanno sempre dimostrato e, nel momento in cui lascio la Sezione, è di sette dopo l'accorpamento dei giudici tutelari.

Il lavoro della nostra Sezione è quasi tutto collegiale; mi è sempre piaciuto e sono abituato a questo tipo di lavoro, secondo me molto utile ed opportuno da tanti punti di vista. Comprendo benissimo le ragioni che hanno portato il legislatore alla scelta del giudice unico, ma le condivido fino ad un certo punto. La situazione attuale, secondo me, presenta contraddizioni: non si capisce ad esempio perché ci si debba mettere in tre per omologare una semplice separazione

consensuale o pronunciare una semplice sentenza di divorzio a domanda congiunta, mentre il giudice monocratico deve a volte pronunciare una difficile sentenza in materie molto delicate (succede anche a noi, ad esempio, nelle cause di risarcimento di danno da diffamazione) senza avere un confronto con gli altri giudici. Il collegio, nel nostro lavoro, rimane comunque utilissimo nelle separazioni, nei divorzi e nelle altre cause che pongono problemi difficili; la mia esperienza in proposito è stata pienamente positiva. Ho avuto la fortuna di lavorare con ottimi magistrati, a cominciare dalla mia cara collega copresidente Marina Ponzetto. Spero di avere ancora occasione di ritrovarmi a lavorare con ciascuno di loro.

Ho avuto anche la fortuna di trovare ottimi collaboratori di cancelleria, nel lavoro di ogni giorno; ho avuto da loro collaborazione intelligente e piena disponibilità, anche al di là dei compiti strettamente di ufficio, con mia piena fiducia.

Ho avuto ancora la fortuna di incontrare tanti avvocati che fanno onore alle tradizioni del nostro Foro per intelligenza, preparazione, lealtà, sensibilità. I buoni rapporti tra avvocati e magistrati sono fondamentali in tutti i campi del diritto, ma particolarmente nel diritto di famiglia per le questioni così delicate che spesso vi si trattano e che riguardano, oltre che le parti, i loro figli. Questi buoni rapporti sono un patrimonio che ci viene da lontano, di cui ho sentito tutta l'importanza nel mio lavoro e che tutti dobbiamo sempre cercare di mantenere e incrementare.

Vorrei ora esporre alcuni dati numerici sul nostro lavoro, elaborati da me nella tabella che segue.

Dati statistici Sez. VIII ora VII Tribunale di Torino dal 1996 al 2000

Ricorsi presentati per separazioni consensuali		Ricorsi presentati per divorzi a domanda congiunta		Ricorsi ex art. 9 l. 898/70 e art. 710 c.p.c. (modifiche delle con- dizioni di separazione e divorzio)	
1996	- n. 2324	1996	- n. 1282	1996	- n. 170
1997	- 2383	1997	- 1257	1997	- 196
1998	- 2525	1998	- 1342	1998	- 185
1999	- 2879	1999	- 1498	1999	- 226
2000	- 2897	2000	- 1489	2000	- 239
Ricorsi presentati per separazioni giudiziali		Ricorsi presentati per divorzi contenziosi		Totale ricorsi presentati per separazioni e divorzi	
1996	- n. 1352	1996	- n. 715	1996	- n. 5673
1997	- 1390	1997	- 685	1997	- 5685
1998	- 1454	1998	- 665	1998	- 5986
1999	- 1449	1999	- 712	1999	- 6538
2000	- 1413	2000	- 684	2000	- 6483
Totale ricorsi presentati per separaz. consens. e giudiz.		Totale ricorsi presentati per divorzi congiunti e contenziosi		I semestre 2001	
1996	- n. 3676	1996	- n. 1997	ricorsi per separazioni consensuali n. 1532	
1997	- 3773	1997	- 1942	ricorsi per separazioni giudiziali n. 755	
1998	- 3979	1998	- 2007	ricorsi per divorzi a domanda congiunta n. 895	
1999	- 4328	1999	- 2210	ricorsi per divorzi contenziosi n. 390	
2000	- 4310	2000	- 2173	ricorsi ex art. 9 e ex art. 710 n. 137	

È da segnalare che nel 2000 vi è stata una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di Torino a favore dei Tribunali di Alba, Ivrea e Pinerolo, con conseguente diminuzione, difficilmente calcolabile, dei ricorsi pervenuti a Torino.

La linea di tendenza è quindi quella di un progressivo aumento del numero complessivo dei ricorsi per separazioni e divorzi. Dai 5673 del 1996 si è passati ai 6483 del 2000 (con la riduzione di competenza sopra accennata). Ciò ha comportato purtroppo un aumento dell'intervallo di tempo tra il deposito del ricorso e la data dell'udienza presidenziale. Aumentano in percentuale le separazioni consensuali e i divorzi a domanda congiunta rispetto alle separazioni giudiziali e ai divorzi contenziosi e questo è un dato positivo dal punto di vista giudiziario. È assai rilevante l'aumento dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Il quadro normativo

Il quadro normativo è divenuto sempre più complicato e meno coerente, per le riforme sostanziali e processuali che si sono susseguite, anche recentemente (v. da ultimo la legge 4.4.2001, n. 154 - Misure contro la violenza nelle


relazioni familiari). In materia processuale si è verificata una situazione che non credo abbia paragoni negli altri paesi civili. Per quel che riguarda l'udienza presidenziale, nelle separazioni e nei divorzi e il passaggio alla fase istruttoria, si sono formate presso ogni tribunale regole diverse. A Torino, si fa in un modo, a Milano in un altro (tanto che per Milano si parla di rito ambrosiano) e così via. Qualche tribunale continua a regolarsi secondo procedure ormai antiche; altri (come Torino) hanno cercato di adeguarle alle riforme processuali avvenute; altri ancora hanno creato un rito completamente nuovo. Tutto ciò non dipende da cattiva volontà, insipienza, desiderio di protagonismo di magistrati, ma da una legislazione confusa, che ha posto norme come quella di cui all'art. 23 della legge 6.3.1987, n. 74 ("Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della presente legge"). Una norma di questo genere è stata una dei capisaldi dell'interpretazione del Tribunale di Milano, secondo cui nella sostanza l'udienza presidenziale è divenuta l'u-

dienza ex art. 180 c.p.c., le parti sono tenute ad esplicitare tutte le loro difese prima di essa e la parte convenuta a costituirsi prima della stessa udienza, sotto pena di decadenza e declaratoria di contumacia. Un legislatore attento non dovrebbe mai usare, in materie complesse e delicate come queste, l'inciso "in quanto compatibili". A Milano il Presidente del Tribunale, convinto dell'interpretazione tradizionale, si è messo contro i suoi giudici e ne è nato un caso che ha avuto echi anche sui giornali oltre che in una nota al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione da parte del Presidente (v. *Questione Giustizia*, 2000, pag. 803 segg.).

Un avvocato che debba fare una causa di separazione o divorzio davanti ad un tribunale che non è il suo, non deve leggere soltanto le norme, ma informarsi da qualche collega su come sia il rito in quel tribunale.

È una situazione inaccettabile, cui speriamo che il legislatore voglia porre rimedio nel quadro di una riforma complessiva del diritto di famiglia.

Gli ultimi interventi legislativi continuano ad essere parziali. Mi riferisco ad esempio alla legge n. 154 del 2001 che ha ricordato, piena di buone intenzioni, ma che si inserisce in un quadro

Ercolano, *Il ventre del colera* n. 2, 1972

Mimmo Jodice

normativo già così confuso e presenta non piccoli problemi di interpretazione e coordinamento con le altre norme.

A Torino siamo andati avanti con un rito più tradizionale, messo a punto proprio all'inizio dell'attività della Sezione famiglia, discusso con gli avvocati più esperti nel diritto di famiglia e che mi pare abbia avuto il loro consenso (qualcuno lo ha chiamato rito sabauda, in contrapposizione a quello ambrosiano). Mi pare che il nostro sistema non abbia dato cattiva prova, grazie anche al fatto che gli avvocati lo hanno sostanzialmente accettato e guardano più alla sostanza che alle questioni processuali.

L'udienza presidenziale

Sono convinto – e me lo confermano tanti avvocati – che l'udienza presidenziale è un momento veramente decisivo nelle separazioni e nei divorzi. In primo luogo è un momento ineludibile, che costringe le parti a venire davanti ad un magistrato e a mettere (almeno in parte) le carte in tavola. È una scadenza desiderata o temuta, che segna in genere un punto di non ritorno. In secondo luogo è l'occasione in cui – almeno di regola – saranno presi i provvedimenti temporanei ed urgenti (l'affidamento dei figli, le visite, l'assegnazione della casa coniugale, i contributi economici), destinati a regolare i rapporti tra i

coniugi fino ad eventuali modifiche e alla decisione finale. Sono sempre stato consapevole della pesante responsabilità che spetta al presidente, che spesso deve decidere con pochi elementi e comunque deve decidere questioni importanti e difficili. Gli avvocati fanno – come è giusto – il loro lavoro, che è quello di difendere i diritti e gli interessi del loro assistito; la questione nelle nostre materie è complicata dal fatto che ci vanno di mezzo anche i figli dei coniugi, che non hanno una difesa tecnica. Devo dire, e lo dico con molto piacere, che al Tribunale di Torino ho trovato in genere da parte degli avvocati molta attenzione e comprensione per i problemi dei figli, nel difficile compito, di cui tutti siamo investiti, di cercare le soluzioni migliori (o meno dannose) nell'interesse anche dei figli, quell'interesse che le nostre norme indicano sempre come esclusivo.

Non posso non riconoscere il mio fallimento nei tentativi di conciliazione, che la legge impone al presidente sia nelle separazioni (giudiziali e consensuali), sia nei divorzi (contenziosi; secondo la nostra interpretazione il tentativo di conciliazione non è obbligatorio nei divorzi a domanda congiunta). In questi anni, secondo un calcolo molto approssimativo, ma credo non tanto lontano dalla realtà, avrò fatto più di 8.000 tentativi di conciliazione solo nelle separazioni e un buon numero nei divorzi. Praticamente non me ne è riuscito uno e dire che, se avessi trovato una minima possibilità, sarei stato ben lieto di dare un modesto contributo a “salvare” un matrimonio, istituto in cui credo moltissimo anche per mia felice esperienza personale.

Può darsi che qualche volta l'invito da parte del magistrato ai coniugi a riflettere ancora, a valutare meglio la situazione, possa aver una qualche utilità e in quei casi, nei limiti molto stretti di tempo di cui disponevo, sono stato lieto di fare quanto era nelle mie possibilità. Ma nella stragrande maggioranza dei casi, quando le parti arrivano all'udienza, non c'è più niente da fare come tentativo di conciliazione (inteso come tentativo diretto a far desistere le parti o la parte ricorrente dalla separazione o dal divorzio). Sarebbe d'altronde strano, e farebbe pensare che i coniugi non sono proprio a posto con la testa, se l'intervento di un magistrato, in una sede non proprio ideale come un'udien-

za, dopo qualche mese dal deposito del ricorso, convincesse marito e moglie a continuare a vivere insieme o a tornare a vivere insieme.

La mia esperienza fallimentare è comunque comune a quella dei colleghi che fanno il mio stesso lavoro. Il tentativo di conciliazione poteva avere forse un senso, nelle separazioni, quando la separazione era un evento eccezionale, spesso socialmente condannato; oggi non ce l'ha più. Tanto meno ce l'ha nei divorzi, che nel 99% dei casi sono fondati sulla separazione durata almeno tre anni. Trovo spesso situazioni in cui ciascuno dei coniugi si è fatta un'altra famiglia, sono nati altri figli; che senso ha che il magistrato li inviti a rinunciare al divorzio, che uno dei due ha chiesto e a cui l'altro non si oppone o a cui aderisce? Se potessi dare un suggerimento ad un futuro legislatore, sulla base della mia esperienza e di quella degli altri giudici che si occupano di diritto di famiglia, sarebbe quello di abolire l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, lasciando alla discrezionalità del magistrato di effettuarlo quando appaia di qualche utilità.

Nella prassi, a Torino come altrove, il tentativo di conciliazione è divenuto un tentativo per così dire di separazione consensuale o di accordo su condizioni di divorzio. Così inteso, il tentativo dà spesso – e la collaborazione degli avvocati è essenziale – buoni risultati, nel senso che già nella prima udienza si raggiunge un accordo complessivo (che può essere tradotto subito in separazione consensuale), o si raggiunge un accordo su alcuni punti (comunque utile), o si gettano le basi per un accordo che potrà avvenire davanti al giudice istruttore.

L'affidamento dei figli

Non ha dati statistici sulle percentuali di affidamenti alla madre, al padre, a terzi, congiunti nel nostro Tribunale, ma l'esperienza è nel senso che la grandissima percentuale degli affidamenti è alla madre (credo oltre il 90%, corrispondente ai dati pubblicati dall'ISTAT); pochi percentualmente sono gli altri tipi di affidamento. Per mia curiosità nel 2000 e nel primo semestre 2001 ho tenuto il conto degli affidamenti congiunti fatti nelle separazioni consensuali nelle mie udienze presidenziali: sono stati rispettivamente 59 e 31. È una percentuale assai

modesta rispetto alla massa di separazioni consensuali di cui mi sono occupato in tali periodi. Anche nei divorzi a domanda congiunta il numero di affidamenti congiunti è molto modesto.


Nella gran parte delle separazioni giudiziali e dei divorzi contenziosi le parti in genere non discutono sull'affidamento dei figli alla madre, che è dato per pacifico.

La scelta della madre come affidataria è evidentemente accettata dalla gran parte delle coppie e il Tribunale si adegua a tale scelta, che indubbiamente ha a suo sostegno serie ragioni. Una parte delle – non molte – richieste di padri di affidamento a se stessi dei figli è certa-

mente seria; in alcuni casi ho l'impressione che sia dettata da ragioni diverse da quelle dell'interesse dei figli e quindi piuttosto da spiriti di rivalsa verso la moglie, o desiderio di conservare la casa coniugale per sé o non pagare l'assegno per contributo al mantenimento dei figli.

Nelle separazioni consensuali o nei divorzi a domanda congiunta il Tribunale non avrebbe in genere nessuna difficoltà ad approvare un motivato affidamento al padre; eppure in questi procedimenti le condizioni proposte in tal senso sono rarissime.

Come mai così pochi affidamenti congiunti? Eppure questo tipo di affida-



Napoli, Marlboro, 1975

Mimmo Jodice

mento dovrebbe essere il migliore per i figli, consentendo loro di crescere con l'intervento di entrambi i genitori ed evitando che i rapporti con il genitore non affidatario si riducano e ben poco e spesso a nulla.

Evidentemente non è facile nella separazione e nel divorzio per i genitori continuare a collaborare pienamente nell'interesse dei figli. L'esperienza lo dimostra e molti avvocati tra i più esperti nel diritto di famiglia sono piuttosto scettici sulla bontà di tale affidamento, che richiede assenza di conflittualità e capacità di piena collaborazione.

In Europa negli ultimi anni la linea di tendenza è verso l'affidamento congiunto o, se si preferisce, un affidamento in cui la potestà parentale di regola continua ad essere esercitata da entrambi i genitori, mentre da noi la regola continua ad essere quella dell'affidamento ad uno dei genitori con esercizio esclusivo della potestà (salva diversa disposizione del giudice). In Francia il concetto di "garde" è stato sostituito con quello di "autorité parentale", che di regola deve essere esercitata congiuntamente dai genitori, mentre solo eccezionalmente il giudice, nell'interesse del figlio, può attribuire l'esercizio di tale autorità ad uno dei genitori. In Inghilterra è stabilito che i genitori devono condividere la responsabilità verso i figli nella separazione e nel divorzio. In Germania rimane l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. In Olanda la regola è quella dell'affidamento congiunto, l'eccezione quella dell'affidamento esclusivo ad uno dei genitori (si prevede anche la possibilità per un genitore di condividere l'affidamento dei figli con il proprio partner anziché con l'altro genitore). Il sistema svizzero è rimasto più simile al nostro: è previsto l'affidamento congiunto su richiesta di padre e madre, in quanto compatibile con l'interesse del figlio; altrimenti il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori.

Credo che anche da noi qualcosa di più si potrebbe fare per avere un maggior numero di affidamenti congiunti. Certamente sono da evitare quegli affidamenti congiunti che si fanno non su solide basi, ma per arrivare comunque ad una soluzione concordata, quando nessuno dei genitori vuole "mollare"

sull'affidamento. Ne abbiamo visti fallire non pochi, che non hanno retto alla prova dei fatti e per cui è stata chiesta la modifica delle condizioni di separazione. Bisognerebbe invece cercare di portare le parti, soprattutto quando i figli siano già abbastanza grandi, a convincersi che i figli nella separazione e nel divorzio continuano ad aver bisogno di entrambi i genitori. In questo senso certamente può dare un aiuto la mediazione familiare, di cui tanto oggi si parla, ma che presuppone già situazioni "buone", o comunque non totalmente compromesse; molto possono fare gli avvocati a cui entrambi i coniugi, o uno di essi, si rivolgono con fiducia.

L'audizione dei figli

È un problema delicato, su cui io – come credo tanti altri giudici – non son riuscito a farmi un'idea netta.

La legge lo prevede per il divorzio "qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età" (art. 6, comma 9, legge n. 898/70). Non lo prevede per la separazione, ma vi è generale accordo sul fatto che lo si possa disporre, con applicazione in via analogica della norma in tema di divorzio.

Da tante parti oggi si sottolinea che sarebbe in genere opportuno, se non necessario, sentire i figli non piccolissimi, tenendo conto che essi saranno i destinatari di decisioni importanti che li riguardano in prima persona, pur non avendo essi una difesa tecnica.

Devo dire che in genere gli avvocati che si occupano particolarmente di diritto di famiglia non chiedono che siano sentiti i figli ed è un dato di cui si deve sicuramente tenere conto.

In questi anni io ho fatto raramente ricorso all'ascolto dei minori. In molti casi non ne sentivo la necessità per quello che dovevo decidere. In alcuni casi più delicati vi erano già informazioni che venivano da relazioni di assistenti sociali che avevano sentito loro i figli o da relazioni di psicologi o neuropsichiatri infantili. In alcuni casi difficili pensavo che certamente un consulente tecnico d'ufficio, se necessario, avrebbe saputo fare meglio di me. Qualche volta ho sentito ragazzi già grandi o abbastanza grandi, con tutte le difficoltà che ciò presenta per un magistrato che non ha alcuna particolare competenza in materia, con il rischio di caricarli di responsabilità pesanti che

non spettano loro. In qualche caso mi sono trovato nella necessità di sentirli quando mancavano altre informazioni provenienti dai Servizi e venivano presentate situazioni difficili o delicate e vi era l'urgenza di prendere provvedimenti. Spero di non averlo fatto troppo male.

Probabilmente sarebbe opportuno che anche in situazioni di separazioni o divorzi per così dire normali i figli potessero essere sentiti dai Servizi e in qualche modo tranquillizzati e aiutati, ma ciò richiederebbe una disponibilità di personale ben superiore a quella esistente e che a volte non consente neppure di avere in tempo le relazioni sulle situazioni che già dagli atti risultano difficili.

L'assegnazione della casa coniugale

È evidente l'importanza, soprattutto nei procedimenti per separazione (nei divorzi in genere i rapporti tra i coniugi hanno trovato un loro assestamento), dell'assegnazione della abitazione della casa coniugale. Non si tratta solo di un problema economico, ma anche di una questione che riguarda abitudini di vita, legami affettivi, sia per i coniugi che per i figli.

Se ci sono figli minorenni l'assegnazione della casa segue in genere l'affidamento, secondo la regola generale posta dalla legge sia per la separazione che per il divorzio (art. 155, 4° comma, c.c.; art. 6, 6° comma, legge divorzio). Lo stesso discorso vale per i casi in cui ci sono figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, conviventi con uno dei coniugi.

Il problema si complica se non vi sono figli e manca un accordo tra le parti. Un caso abbastanza frequente è quello di marito e moglie comproprietari della casa coniugale, in cui ciascuno dei due ne chiede l'assegnazione a se stesso. Io seguo l'opinione, sostenuta da una parte della giurisprudenza (v. da ultimo, Cass. 18.9.2001 n. 11696 in Guida al diritto, 2001, n. 38, pag. 6) e della dottrina, che, se manca il presupposto dell'affidamento di figli o della convivenza di figli maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente, non è possibile fare l'assegnazione della casa. Questo orientamento è contrastato da altra parte della giurisprudenza e della dottrina. Sul punto si trovano tante sentenze e opinioni dottrinarie contrastanti; la Cassazione non è

mai riuscita a risolvere definitivamente il problema.

Secondo il mio orientamento, in casi del genere non provvedevo all'assegnazione. Se vi erano situazioni in cui, per lo stato di grave tensione tra i coniugi o per il comportamento illegittimo di uno di essi, non appariva accettabile la protrazione della convivenza, provvedevo all'allontanamento di uno di essi, senza assegnazione formale dell'abitazione della casa.

Non ho qui lo spazio per esporre gli argomenti a favore dell'una o dell'altra soluzione. Rimane un problema delicato per noi, ma anche per gli avvocati. Sarebbe bene che il legislatore chiarisse, in un'auspicabile riforma del diritto di famiglia, se il presidente e poi il tribunale hanno o meno il potere di assegnare la casa in casi del genere;

L'intervento del pubblico ministero

Sono convinto che dovrebbe essere riconsiderata dal legislatore la questione dell'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nei nostri processi di separazione e divorzio. Ci si dovrebbe infatti interrogare sul significato, oggi, di tale intervento e sulla sua necessità o utilità, anche alla luce dell'esperienza concreta che credo comune a tutti i tribunali.

Si può infatti affermare tranquillamente e con un rispetto per i pubblici ministeri che per me è molto sincero (conoscendo personalmente il valore di molti di coloro le cui firme vedo spesso in calce al timbro con cui prendono le loro conclusioni) che nella gran parte dei casi non serve a niente. È del tutto inutile, infatti, ai fini di una sentenza in materia di separazione o divorzio, che un p.m. abbia messo un timbro con scritto: "Chiede accogliere la domanda"; "Visto, nulla oppone" o cose del genere. Nella gran parte dei casi il tribunale non ha alcuna utilità da conclusioni di tal fatta, che sono una pura formalità. Là dove un intervento meditato e argomentato del p.m. potrebbe essere opportuno – per esempio in tema di affidamento di figli – esso in genere manca. Che senso ha chiedere accogliere la domanda (che si immagina sia quella di separazione) in una causa difficile di separazione in cui si discute di tutto: addebito, affidamento di figli, assegnazione della casa, contributo economico? Sono i nostri colleghi del pubblico ministero i primi a rendersi


conto dell'inutilità del loro intervento, che d'altra parte la legge richiede. È solo un grande andirivieni di carte tra il Tribunale e la Procura (per fortuna ora facilitato dal fatto che gli uffici sono nella stessa sede). Si può sperare che un legislatore di buona volontà affronti una volta o l'altra anche questo problema.

I servizi sociali

Il nostro Tribunale ha da tempo un fiore all'occhiello: un ufficio assistenti sociali interno, ora con due persone distaccate rispettivamente dalla Provincia e dal Comune di Torino. Credo sia unico in Italia. Anche qui il

merito è stato di Paolo Vercellone. È utilissimo per i magistrati, perché tiene per noi i rapporti con i Servizi territoriali; è utilissimo anche per il pubblico. I servizi territoriali hanno in esso un sicuro punto di riferimento, con cui possono dialogare facilmente. Tramite esso abbiamo in genere tempestivamente (quando occorre già per l'udienza presidenziale) le relazioni che saranno utilissime per valutare soprattutto la situazione dei figli dei separandi e dei divorziandi.

L'intervento dei Servizi nei nostri procedimenti si è progressivamente affermato e consolidato pur in mancanza di una espressa previsione legislativa.



Madonna dell'Arco, Pellegrinaggio, 1972

Mimmo Jodice

va. Esso è da tempo accettato dagli avvocati; spesso da loro stessi richiesto. Sicuramente è di aiuto in tanti casi alle parti e ai loro figli.

Vi sono validi argomenti giuridici per ritenerlo ammissibile nelle nostre cause (sul punto richiamo le acute osservazioni di Piercarlo Pazé, in “I figli contesi” – in Quaderni dell’Associazione italiana dei giudici per i minorenni – Edizioni Unicopli, 1991, pag. 93 segg.). Recentemente, con la ricordata legge 4.4.2001, n. 154, è stato fatto un richiamo esplicito all’intervento dei “servizi sociali del territorio”, nel contenuto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-ter c.c.).

Le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio

Come risulta dai dati statistici, i ricorsi per le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio sono in costante aumento.

Essi danno vita a procedimenti camerali, di carattere contenzioso, spesso difficile, che rimettono in discussione le condizioni di separazione o divorzio concordate (separazioni

consensuali, divorzi a domanda congiunta) o quelle stabilite dal tribunale (separazioni e divorzi contenziosi). Spesso hanno origine da separazioni consensuali non sufficientemente meditate, molte fatte dalle parti personalmente. Sarebbe in genere auspicabile l’intervento dell’avvocato nelle consensuali, in modo da evitare decisioni affrettate, di cui poi una o entrambe le parti si pentono.

Il presupposto per la revisione delle condizioni è sempre quello di una modifica della situazione rispetto a quella esistente all’epoca della separazione o del divorzio. Non infrequentemente lo si dimentica, con un esito processuale necessariamente negativo e costoso. Così il marito che nella separazione consensuale, pur di arrivarci in fretta, si è onerato di un assegno a favore della moglie superiore alle sue capacità, o la moglie che per lo stesso motivo non ha chiesto niente, vanno necessariamente incontro ad una reiezione del ricorso.

Sono spesso assai delicate le questioni che riguardano l’affidamento dei figli o i rapporti di visita con il genitore

non affidatario. A volte si deve ricorrere a consulenze tecniche o all’intervento dei servizi sociali.

Un Cordiale saluto

Da poco ho iniziato alla II Sezione civile del nostro Tribunale un lavoro molto diverso da quello che svolgevo alla Sezione famiglia. Quest’ultimo era in larga parte basato su giudizi discrezionali; quello che ora svolgo è un lavoro molto più tecnico, in cui il giudizio discrezionale manca o ha una rilevanza molto minore.

Ho un bellissimo ricordo del lavoro compiuto alla Sezione famiglia e degli avvocati, e sono tanti, che hanno partecipato alle mie udienze. Molti li conoscevo e stimavo da tempo; tanti altri li ho conosciuti ed apprezzati in questi anni. Spero che con tanti di voi ci saranno ancora occasioni di incontro e chissà che non mi capiti ancora di occuparmi di diritto di famiglia. A tutti invio il saluto più cordiale e il più sincero augurio di buon lavoro.

Novembre 20001

Paolo Prat



Diritto di famiglia

SCUOLA PER LA FORMAZIONE DELL'AVVOCATO DELLA FAMIGLIA E DEL MINORE

Com'è noto la L. 134/2001 ha previsto il patrocinio a spese dello stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili ed amministrativi ed ha determinato che il relativo elenco degli avvocati venga istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dovrà verificare, per l'inserimento negli elenchi, la sussistenza di una serie di requisiti e condizioni tra i quali quello delle "attitudini ed esperienza professionale".

La legge 60/2001 ha altresì disposto, in materia di difesa d'ufficio, che i Consigli dell'Ordine di ciascun distretto di Corte d'Appello predispongano gli elenchi dei difensori d'ufficio fissando i criteri per la nomina dei difensori, sulla base, tra l'altro, "delle competenze specifiche".

Con riferimento a tali requisiti il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto, nell'ambito di una politica di attenzione massima al momento della formazione, ed avuto riguardo alla rilevanza e delicatezza degli interessi insiti nella materia della famiglia, di istituire la "Scuola per la formazione dell'avvocato della famiglia e del minore".

La scuola – organizzata dal Consiglio in collaborazione con l'Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori e con il Gruppo di studio di diritto di famiglia – si articola in due corsi. Il primo avrà riguardo alla formazione tecnica e deontologica dell'avvocato in materia di famiglia, minori ed adozione ed il secondo mirerà alla formazione tecnica e deontologica dell'avvocato difensore nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed adottabilità avanti il Tribunale per i minorenni (com'è noto anche per



Napoli, 2 novembre, 1975

queste procedure sarà prevista la figura del difensore d'ufficio).

Il 20 novembre nell'aula magna del nuovo Palazzo di Giustizia si è svolta – alla presenza dei numerosi iscritti – la cerimonia di apertura della scuola, alla quale hanno partecipato l'avvocato Antonio Rossomando, Presidente del nostro Ordine, la dottoressa Laura Recrosio, Presidente dell'ordine degli psicologi di Torino, la signora Giuseppina Ganiomego in rappresentanza della dottoressa Cristina Odiard, Presidente dell'ordine degli assistenti sociali, l'avvocato Franca Toso, segretaria del Gruppo di studio di diritto di famiglia e l'avvocato Antonio Dionisio, Presidente della sezione regionale A.i.a.f.

L'avvocato Rossomando ha sottolineato l'importanza dell'istituzione della scuola avendo riguardo ai rilevanti interessi che la materia della famiglia e del minore coinvolge ed ha indicato nei corsi di formazione ed aggiornamento degli avvocati uno dei punti fondamentali della politica del Consiglio. I nostri corsi, ha spiegato, tratteranno anche dei complessi problemi deontologici che l'avvocato che opera in materia di famiglia e minorile si trova a dover affrontare.

La dottoressa Recrosio e la signora Ganiomego hanno illustrato il delicato ruolo delle figure professionali da loro rappresentate ed hanno auspicato una fattiva collaborazione di tali figure con gli avvocati, collaborazione che deve necessariamente passare attraverso la

conoscenza delle rispettive regole deontologiche.

La rappresentanza degli ordini degli psicologi e degli assistenti sociali all'inaugurazione della nostra scuola è lo specchio dei criteri che hanno guidato l'ordine nella strutturazione dei corsi e nella predisposizione del relativo programma: per offrire all'avvocato della famiglia un approfondimento quanto più completo e multidisciplinare l'approccio ai problemi sarà infatti non solo giuridico ma anche di attenzione al profilo psicologico e sociale.

Ricordiamo che il programma del corso è disponibile sul sito del Consiglio dell'Ordine di Torino: www.ordineavvocatitorino.it.

Marina Notaristefano



Cose di casa

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE USCENTE

Ha sempre il sapore malinconico ed un po' di autocommiserazione volgersi indietro e ricordare, commentandolo, il lavoro svolto dal Consiglio dell'Ordine uscente: vorrei che né malinconia né autocommiserazione contraddistinguessero queste mie note perché, ad una seria analisi, la prima non può che cedere il passo all'evidente consapevolezza di quanto ancora occorra fare per l'avvocatura, torinese e non e come, dunque, sia necessario non abbassare la guardia; mentre l'autocommiserazione racchiude sempre il rimpianto per la fatica profusa nell'opera, sentimento del tutto assente dal momento che, almeno per chi scrive (ma certo non diversamente per i Presidenti che si sono susseguiti e per i Consiglieri), l'entusiasmo e le soddisfazioni hanno abbondantemente ripagato del tempo e dell'opera dedicati al nostro Ordine.

Ho sfogliato pazientemente i verbali di due anni di Consiglio e sono rimasto colpito dalla mole dei problemi affrontati, dalla vivacità e profondità del dibattito che ne ha fatto seguito e dalla moltitudine delle decisioni adottate o delle iniziative intraprese; parallelamente mi sono reso conto di quanto difficile fosse sintetizzare una tale attività in un articolo senza condannare alla noia il lettore, la peggior colpa di ogni articolista.

Non mi resta, dunque, che limitare il ricordo ad alcune soltanto delle attività poste in essere, dividendole tra quelle amministrative ed istituzionali in senso stretto, quelle scientifiche rivolte agli iscritti e quelle, scientifiche e non, rivolte verso l'esterno (cittadini ed istituzioni) per promuovere l'immagine della nostra professione e del nostro Ordine.

L'attività amministrativa, già significativa nel passato, ha assorbito una crescente dedizione da parte di tutti nel corso dell'ultimo mandato consigliere per due concomitanti e significativi fattori: l'aumento del numero degli iscritti all'Ordine (alla data odierna 3340 avvocati e 2000 praticanti) ed il trasloco dai vecchi locali della Curia Maxima. Il primo fattore ha comportato la necessità di assumere importanti decisioni organizzative per far fronte alle esigenze di un efficiente servizio amministrativo: si pensi, oltre a tutta l'attività di iscrizioni, trasferimenti, abilitazioni, tenuta dell'Albo, che alla scadenza del mandato risulteranno liquidate oltre 5000 parcelle ed esaminati 600 reclami dei quali ben 80 sfociati in un procedimento disciplinare. Il trasloco per parte sua, accanto alla necessità di risolvere non trascurabili problemi di ordine logistico, ha coinvolge in forma significativa anche l'iniziativa creativa dell'intero Consiglio e della Direzione, poiché l'obiettivo era quello di riproporre, nei freddi ed anonimi locali del nuovo Palazzo di Giustizia, quella stessa atmosfera familiare, forse un po' caotica ma certamente affettuosa, che era presente nella vecchia sede.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti e può essere liberamente valutato: per quel che mi riguarda, l'attività amministrativa e le fasi del trasloco non possono esimermi da un riconoscente, sentito ed affettuoso ringraziamento alla nostra Direttrice Mariella Francone (che ne è stata la mente, il motore e, soprattutto, il cuore) ed a tutto il personale della Segreteria.

L'attività scientifica interna è proseguita da un lato lungo i binari già collaudati dei corsi della scuola forense, quest'anno riorganizzata e rinnovata; dal-

l'altro lato ha assunto inedite caratteristiche dettate dall'incalzare degli avvenimenti e dalle riforme legislative. Così, per un verso, la nuova disciplina delle difese d'ufficio, del gratuito patrocinio, della necessaria presenza di un difensore nei procedimenti di adozione, hanno portato il Consiglio (con la collaborazione delle Associazioni competenti alle quali va il nostro grato riconoscimento) ad organizzare un corso per la Difesa d'Ufficio in materia penale (31 lezioni), un corso di Diritto di famiglia (24 lezioni), un corso di Diritto penale militare (che comporterà 4 lezioni nella prossima primavera), per altro verso, la nuova disciplina del diritto societario introdotto con la legge delega dell'inizio ottobre di quest'anno ha suggerito all'Ordine di promuovere, con i Commercialisti e le facoltà di Economia e Giurisprudenza, un convegno per la fine dello stesso mese (con la contestuale pubblicazione e distribuzione a tutti gli iscritti dei relativi atti) che ha riscosso grande successo e del quale si occupa un altro articolo in questa stessa rivista. È comune esperienza che non sempre il cuore batte per l'iniziativa più di successo, come non sempre per il figliolo più bello, intelligente ed affermato: così, lasciate che l'affetto del Segretario uscente vada al corso di diritto internazionale pubblico, straordinariamente voluto e organizzato con noi dal prof. Edoardo Greppi che mai ringrazieremo abbastanza per aver contagiato l'Ordine di tematiche forse non di quotidiana frequentazione (il diritto della guerra, i crimini contro l'Umanità, il Tribunale penale internazionale, per l'ex Jugoslavia, per il Ruanda), ma di straordinaria attualità ed interesse. Poco importa se il corso (13 lezioni, con relatori di eccezionale livello come Conso, Pocar, Leanza, Condorelli e provenienti anche dall'estero) non ha riscosso gran-

de successo presso i nostri iscritti: esso ha rappresentato, per chi ha partecipato, un pugno nello stomaco all'indifferenza del giurista, ai nostri ovattati ambienti professionali, alle nostre coscienze che possono, e devono, sentire ancora alta la tensione e sperare di costruire un mondo di pace e di diritto (se non di Giustizia).

Ma è stato sul fronte esterno, quello rivolto a promuovere e consolidare l'immagine del nostro Ordine e dell'Avvocatura tutta verso la società e le sue istituzioni che si è potuto constatare un ancor più evidente incremento di attività rispetto al passato: anche sotto tale profilo desidero ricordare due sole iniziative, testimonianza di un generale impegno che, come in filigra-

na, può essere letto in tutta l'attività del passato biennio. Intendo parlare della battaglia perché la consulenza legale sia riconosciuta attività propria dell'avvocatura ed il Congresso dell'Union Internationale des Avocats.

La prima, da sempre bandiera del nostro Ordine, è proseguita trascinata dagli eventi. È appena il caso di ricordare come il progetto di decreto Fassino (oggi D.Leg. N. 96/2001) di attuazione della Direttiva 98/5/CE contenesse un articolo (art. 27) che consentiva a tutti (avvocati e non, incensurati e non, laureati e non, società di persone e di capitali!) di svolgere la consulenza legale, anche in forma professionale e continuata:

ebbene, se tale articolo è stato cancellato dallo stesso Ministro e non compare nel testo definitivo, è stato perché l'Ordine di Torino (e non il Consiglio Nazionale Forense) aveva redatto un ricorso alla Commissione Europea per evidenziare la contrarietà del progetto alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria ed era pronto al suo inoltro a Bruxelles e perché i più stimati avvocati del nostro Foro avevano levata alta la loro voce sulle pagine dei giornali e nelle commissioni parlamentari. E, dopo la modifica del decreto, l'Ordine si è rivolto alla Fédération des Barreaux d'Europe (perché la battaglia lievitasse in ambito comunitario) ed è intervenuto nel recente Congresso



“Isolario Mediterraneo”, La sciara del fuoco, 1999

Mimmo Jodice

Nazionale di Firenze ed in ogni sede utile perché sia riconosciuto che la battaglia sulla consulenza non è una rivendicazione corporativa ma favorisce il cliente, e particolarmente quello meno facoltoso esposto, ben più di quello smalzato e finanziariamente capace, ad essere vittima di soggetti senza professionalità e vincoli deontologici.

Il Congresso dell'U.I.A., infine, ha rappresentato il momento più importante di immagine e di relazione del nostro Consiglio dell'Ordine in campo internazionale: più di mille colleghi stranieri provenienti da oltre settanta Paesi sparsi nel mondo si sono dati convegno nella nostra città per dibattere questioni che, come ricordava il nostro

Presidente nell'ultimo numero di questa rivista, si possono raccogliere sotto il nome di "problemi della modernità". Ma anche in tale occasione, coronamento di una iniziativa svolta (tra Nizza, Parigi, New Delhi e Buenos Aires) negli ultimi tre anni, il ruolo degli avvocati torinesi non è certo stato passivo (seppur, è facile osservare, quanta attività è necessaria anche soltanto nell'organizzazione e nell'accoglienza!): sin dall'inizio dell'anno una commissione aveva elaborato a Torino una Carta dell'Avvocatura nella quale individuare il genoma deontologico e professionale dell'avvocato nel mondo e tale carta è stata presentata e discussa nel corso del Congresso ricevendone

apprezzamenti e l'impegno alla sua votazione nella prossima sede congressuale di Sydney.

Non resta che concludere dicendo che sono stati due anni di grandi iniziative, in settori diversi ma sempre caratterizzate da serietà ed interesse. Accanto ai successi che hanno portato soddisfazioni e ottimismo lasciatemi però anche ricordare un grande, immenso dolore che ha colpito la nostra Segreteria e che purtroppo nessun successo, nessuna soddisfazione o ottimismo potranno mai cancellare, che certamente sarà la cosa che più ricorderemo e che silenziosamente ci accompagnerà nel nostro futuro.

Mario Napoli

L'ATTIVITÀ IN SINTESI

- Trasloco sede Ordine.
- Attività amministrativa tenuta Albo.
- Rapporti con Casa Circondariale delle Vallette.
- Nomine varie.
- Manifestazioni medaglie cinquant'anni di professione.
- Cerimonie giuramento avvocati.
- Manifestazioni per pensionamento alti Magistrati.
- Procedimenti disciplinari.
- Parcheggi, viabilità esterna al Palazzo di Giustizia.
- Parere iscrizione lavoratori part-time.
- Parere riforma comunitaria diritto dei contratti.
- Parere Direttiva 98/5/Ce e iscrizione Albo (avvocato spagnolo).
- Liquidazione parcelle.
- Rapporti con le Associazioni.
- Difese d'ufficio.
- Unione Regionale.
- Biblioteca.
- Commissione con Ordine dei Commercialisti in materia tributaria.
- Parere su ordinanza Corte d'Appello di Torino (Est. Dott. Vitro).
- Pareri su tariffe.
- Pareri su "Programma Strasburgo" del Presidente dott. Barbuto.
- Pareri vari materia privacy
- Scuola professionale per esame avvocati.
- Partecipazione congressi.
- Partecipazione U.I.A.
- Corso SIOI sulla tutela dei diritti umani e ordinamento.
- Corso difesa d'ufficio.
- Corso diritto di famiglia.
- Esami avvocato 2000/2001.
- Corso Diritto Comunitario.
- Corso Diritto Penale Militare.
- Congresso U.I.A. di Buenos Aires e Torino.
- Ricorso TAR Lazio contro Min. LL.PP. art. 150 e 151 D.P.R.21/12/99 n. 554.
- Ricorso alla Commissione Europea avverso Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 98/5/CE.
- Partecipazione lavori Fédération des Barreaux d'Europe.
- Rapporti con C.N.F.
- Rapporti con O.U.A.
- Rapporti con Cassa di Previdenza.
- Attività della Consulta delle Professioni (Segreteria)



Cose di casa

TRE ANNI DI ESPERIENZA DELLE SEZIONI STRALCIO

Oltre mezzo secolo fa Piero Calamandrei, nel suo mirabile “Elogio dei giudici scritto da un avvocato”, scriveva: “Advocati nascuntur, iudices fiunt: non già nel senso che si possa essere buoni avvocati senza adeguata preparazione, ma nel senso che quelle virtù di combattività e di impetuosità, che più si pregiano nell’avvocatura, sono proprie della gioventù appassionata ed eccessiva, mentre solo il passar degli anni matura quelle qualità di ponderatezza e di saggezza, che costituiscono le migliori doti del giudice. Il giudice è un avvocato rallentato e purificato dall’età... L’avvocato è la bollente e generosa gioventù del giudice: il giudice è la vecchiaia riposata ed asettica dell’avvocato...”.

Sarà davvero così? Per quel che mi riguarda (a parte l’ascesi) direi senz’altro di sì, se non fosse che la risposta deve essere data non da me, ma da coloro che oggi sono le mie “controparti”, e cioè gli avvocati.

Posso però dire di aver iniziato, tre anni fa, questa nuova attività con impegno ed entusiasmo, rafforzati poi, man mano che il lavoro procedeva, da alcuni elementi positivi, che vorrei illustrare: – pur avendo fatto l’avvocato fino al giorno prima di cominciare a fare il GOA, non ho avuto nessun problema nel trattare con gli ex colleghi da una diversa posizione; ad onore dell’Avvocatura torinese, devo dire che nessun legale ha mai cercato di approfittare della vecchia colleganza o amicizia. Diverso è ovviamente il fatto che – del tutto legittimamente – gli avvocati mi chiedano talora di tener conto delle loro esigenze, sapendo che trentacinque anni di professione mi consentono di valutarle e comprenderle meglio di chi l’avvocato non abbia mai fatto;

– noi GOA lavoriamo “sine spe nec metu”, non avendo nessuna prospettiva di carriera; questo fa sì che tra di noi non ci sia nessuna specie di rivalità, il che è assai positivo sia sul piano personale sia sul piano della collaborazione nel lavoro. L’essere giudici monocratici non ci impedisce continue consultazioni tra noi e frequenti “camere di consiglio” informali, tanto più necessarie quanto più è vasta la materia di cui ci dobbiamo occupare (ben poche sono le materie sottratte alla nostra competenza);

– grande aiuto ci è venuto dalla confluenza di varie esperienze professionali: la dr. Germano, giudice togato con vent’anni di esperienza, si è prodigata senza risparmio per colmare le nostre lacune sul modo in cui si esercita la giurisdizione; l’apporto dei notai, per la loro competenza in materia successoria, immobiliare, societaria, fiscale, ha ampiamente compensato l’aiuto che noi possiamo dar loro in materia processuale.

Problemi? Tanti... Vediamoli un po’.

Per cominciare, abbiamo dovuto guadagnarci legittimità e credibilità. Guardati con diffidenza dai giudici togati (e non a torto, perché siamo stati assunti senza concorso e senza una seria verifica delle nostre capacità), guardati come disertori passati al “nemico” – magari per pura sete di potere; ci è stato detto anche questo! – dagli avvocati, abbiamo dovuto dimostrare che diffidenze e sospetti non erano giustificati. Ci siamo riusciti? Ancora una volta, la risposta la devono dare gli altri; noi, quanto meno, ci abbiamo provato.

Gli altri problemi riguardano le obiettive difficoltà del lavoro, sulle quali vorrei brevemente soffermarmi perché spiegano, almeno in parte, gli inconvenienti di cui gli avvocati si lamentano.

Abbiamo ricevuto circa 12.000 fascicoli tutti insieme, in modo alquanto caotico; qualcuno ricorderà la stanza di via Bonelli in cui i fascicoli erano ammassati senza un ordine. Abbiamo dovuto farci strada in quella giungla – con impegno prima di tutto muscolare, e con grave rischio delle nostre vertebre lombari – per cercare di dare un ordine alle assegnazioni, in base al criterio dell’anzianità delle cause; non sempre ci siamo riusciti, proprio perché ogni tanto spuntava un nuovo mucchio di cause più vecchie mentre avevamo già assegnato e fissate cause più recenti. Parlo ovviamente dei problemi della mia sezione, la II, perché per la prima sezione, che ha ereditato unicamente le cause della quarta sezione ordinaria, il criterio di assegnazione e fissazione è stato molto più chiaro.

La vetustà dei fascicoli che avevamo per le mani ci ha creato – e continua a crearci – un comprensibile disagio; oltre a tutto, era vivissimo ancora il ricordo della nostra indignazione, come avvocati, per la difficoltà di mandare avanti le cause in tempi decenti, e dell’imbarazzo che questo stato di cose ci creava nei confronti dei clienti. Colti quindi da uno zelo alimentato dall’inesperienza, abbiamo fissato un numero esagerato di tentativi obbligatori di conciliazione ex art. 13 L. 276/97 (le cause già rimesse al Collegio) senza tener conto che di conciliazioni se ne fanno pochissime, e che una volta fallito il tentativo non resta che assumere la causa a sentenza.

Ora, nessuno di noi riesce a fare, in media, più di 10 sentenze al mese, sempre che le voglia fare in modo decente, e non buttando giù alla meglio un dispositivo magari lacunoso e privo di motivazione; e poi, le nostre cause sono



“Isolario Mediterraneo”, 1999

Mimmo Jodice

per lo più molto complesse, altrimenti non sarebbero durate tanto. Naturale quindi che l’arretrato si sia ben presto accumulato, e che il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza slitti magari anche di un anno. Se poi si aggiunge che in questi tre anni ben quattro GOA hanno dato per vari motivi le dimissioni, lasciandoci molte cause già assunte a sentenza ma non decise, e che all’inizio del 2000 sono arrivati – unproved, undesired, direbbe Eliot – gli arretrati delle Preture, non ci si deve stupire non solo del ritardo nel deposito delle sentenze, ma neppure del fatto che molte cause non siano ancora state fissate, o vengano fissate

ad udienze lontane: a che servirebbe fissarle a breve, quando poi andrebbero soltanto ad aggravare l’arretrato di sentenze da fare?

Gli avvocati vorranno quindi comprendere che i tempi lunghi non sono dovuti a cattiva volontà ma a difficoltà obiettive, e che mettono a disagio prima di tutto noi stessi; ma il lavoro ben fatto – ed è nostra ambizione farlo bene – richiede tempo.

A proposito di lavoro ben fatto, spero che si sia notato che qui da noi, fin dal principio non si sono verificate quelle indecenti “ammucchiate” di decine di cause fissate tutte alla stessa ora, cui ci aveva abituato, sotto il vec-

chio rito, il Tribunale ordinario. Chi viene da noi sa di aver diritto, per l’udienza più semplice, ad almeno dieci minuti tutti per sé, in cui c’è modo di trattare davvero la causa, e non soltanto di strappare un rinvio o una riserva passando sui corpi e sui fascicoli altrui; ci sembra che sia una questione di rispetto del lavoro e della funzione del difensore. Per parte nostra, vorremmo che chi viene in udienza sapesse esattamente di cosa si tratta e cosa deve fare; troppe volte ci è successo di aver di fronte una giovane praticante la quale candidamente confessa che, di quella causa, il suo dominus non si ricorda niente, neppure se è attore o convenuto, e chiede un termine per riguardarsi gli atti. Ma buon Dio, hai avuto almeno quaranta giorni dalla notifica dell’avviso di fissazione d’udienza, non potevi svegliarti prima? Anche questa è una questione di rispetto (d’altra parte, ci ricordiamo bene quanto sia sempre più difficile e affannosa la professione di avvocato, e sorridiamo egualmente alla giovane che ci fa questi discorsi; ma per favore, non approfittatene...).

Vorremmo anche che tutti conoscessero un po’ meglio la legge istitutiva delle sezioni stralcio, e le particolarità procedurali che comporta rispetto al processo ordinario (ancora adesso, ad esempio, qualcuno ignora che i verbali di conciliazione fatti davanti a noi godono di esenzione dall’imposta di registro fino a 50 milioni di valore).

Vorremmo, vorremmo... In realtà, avendo tutti noi una certa passione per la giustizia (con la “g” minuscola, mi raccomando; non montiamoci la testa, non crediamo di poterci confondere con quell’altro Giudice contro le cui sentenze non è ammesso appello) vorremmo soltanto riuscire a lavorare al meglio, anche la collaborazione degli ex colleghi.

Fabrizio Di Majo



Coriandoli

GENTE E DONNE DA CARCERE

Non credo ai miei occhi: le gambe nude e tozze devastate da ininterrotte incurie appartengono ad una anziana (?) signora che, stesa su un rimasuglio di erba rinsecchita, scruta dall'angusto campo di osservazione consentitole dal "foulard" islamico, il bianco cielo di una bollente giornata di luglio.

Il marito è seduto accanto a lei, indossa il costume ed il copricapo maghrebini e addenta con morsi impetuosi, una pagnotta di forma quadrata dal cui perimetro, fuoriesce uno strato di simil mortadella.

Con la mano libera il signore grana il *Tasbi*, che, però, lascia cadere ogni qualvolta, fra un boccone e l'altro versa da un contenitore di cartone in un bicchiere di plastica e **tracanna in un batter d'occhio**, quantità non modiche di vino rosso.

Il "Parloir"

Fra i due coniugi, quasi a marcare nel contempo una barriera di incomunicabilità ed una comunanza di faticoso destino domestico, si erge una borsa di plastica trasparente colma di biancheria e di indumenti maschili.

La coppia è reduce dal *parloir*, il colloquio col figlio detenuto, alla *Maison d'arret* (il carcere che accoglie *les personnes mises en examen* (indagati in attesa di giudizio).

Quando il marito avrà terminato il *déjeuner sur l'herbe*, la moglie si alzerà faticosamente e trascinando se stessa insieme alla borsa, lo seguirà fino all'autovettura, che, guidata da un conazionale, li ricondurrà tutti nell'estremo nord della Francia, dove risiedono, immigrati per sempre.

Il suono di un campanello annuncia il cambio dei turni delle visite.

I *visiteurs* sciamano rapidamente e ordinatamente verso il portone telecomandato del carcere e lasciano il posto agli "omologhi" dell'ora successiva.

Al *parloir* i familiari dei *prisonniers* accedono (previa autorizzazione del *Juge instructeur*, valida per tutto il corso della procedura), nel giorno e nell'ora stabiliti unilateralmente dall'*Administration pénitentiaire*, sulla base del numero dei richiedenti e della ridotta capienza della sala adibita agli incontri.

La mancata presenza del *visiteur* all'appuntamento, può compromettere la concessione di altri *rendez-vous* entro breve termine.

Anche qui, i *visiteurs* dei carcerati

sono in maggioranza *visiteuses*: madri, nonne, mogli, sorelle, *copines concubines* (nell'accezione francese del termine).

Che sia vero che le donne, *women, femmes, mujeures o frauen* continuano ad indossare l'angelica veste (o il cilicio) di "*consolatrices afflictorum*"?

La contestazione e il dopo

Il mondo dovrebbe essere cambiato da quando da entrambe le sponde dell'Atlantico i padri della contestazione ed i loro giovani figli ideologici (la mia generazione), proclamavano che nelle carceri e nelle istituzioni totali "finivano" (in ogni senso) soprattutto i neri ed i proletari.

In Italia, però, a partire dagli anni novanta vistosi "pontefici" della vita pubblica hanno subito processi e, perfino, periodi di privazione della libertà.

Lo Stivale ha fatto scuola: la lettura dei quotidiani stranieri informa che sembrerebbe non lontano il giorno in cui neppure il penitenziario di OSSINING (più noto come Sing-Sing), basterà a contenere la classe delinquenziale (pardon, dirigenziale) dell'intero Universo.

La Giustizia è ovunque come una falce che "pareggia tutte le erbe del prato".

Vorrei persuadermi che certe mie opinioni altro non sono che beceri pregiudizi che non è vero che le religioni (e tanto meno quella ispirata al Ghoran – o Corano) sono misogine, (come io fer-

mamente ritengo) e che l'indigenza, l'ignoranza e l'immigrazione non sono criminogene.

Osservo i volti, i gesti, l'abbigliamento dei *visiteurs*, ma, soprattutto, delle *visiteuses*.

La presenza femminile di sangue e di vestiario europei è annullata dalla sudaticcia moltitudine muliebre di giovani e meno giovani, infagottate in neri e non aromatizzati *CIODOR* (dizione esatta del più comune *CHADOR*). Camminano con l'andatura ondeggiante e strascicata della donna in sovrappeso o attanagliata da una permanente o residuale gestazione.

Qualcuna di loro, più attempata, inspiegabilmente mi sorride, mostrando denti radi e corrosi dalla carie. Potrei trovarmi in una casbah, anziché nella Patria di Voltaire e di Simone Beauvoir.

Nonostante gli sforzi di sgomberare dalla mente i luoghi comuni, la vita quotidiana di queste rappresentanti del *deuxième sexe* non risce ad apparirmi altro che come una unica lunga e desolante attesa: attesa del prossimo *parloir*, attesa della *libération* del congiunto *déténu*, il quale, qualsiasi nefandezza abbia commesso, è pur sempre un maschio, un figlio maschio di Dio e come tale da temere e da rispettare.

Un gruppetto di adolescenti poco lontano dal cancello dimostra avere compiuto il "grande strappo" dalle costumanze familiari, tentando di nascondere, attraverso maldestre tinture di capelli, i segni più evidenti dell'etnia di appartenenza.

Nessuno ci vieta di elucubrare supposizioni, purché custodite nel nostro “foro interno”.

La *liberté provisoire* ottenuta poche settimane più tardi dall'unico rappresentante della nostra Penisola e la sua partenza dalla *Maison d'arret* saranno salutate con commozione dal direttore oltre che dai compagni di sofferenza, fra i quali era diffusa la certezza che *italien* fosse una variante lessicale del vocabolo “mafioso”.

Poco importa che le radici *italien* affondino nell'estremo nord dell'Italia ed il suo cognome nell'estremo nord dell'Europa.

Progetto di riforma delle carceri

Le condizioni di vita (o di sopravvivenza) nelle Carceri dell'*Exagone* non sono confortanti. Qualche *Maitre à penser* le ha definite «vergognose per la Culla di quella Rivoluzione che ha segnato la storia dell'Occidente».

“*Les droits de citoyens-détenus au cocur du projet de réforme pénitentiaire*” titola *Le Monde* del 19 luglio 2001 nell'illustrare il testo di riforma degli Istituti, elaborato dal Ministro della Giustizia M.me Lebranclu.

L'avant-projet si ispira (una volta tanto con ritardo rispetto all'Italia) ai criteri che informano sia la tormentata legge Gozzini, sia le varie normative in tema di libertà (detenzione come *ultime recours*, diritto del detenuto alla vita privata e finalità redentive della sanzione...).

Stranieri ed estranei

La conclusione del mio *parloir* professionale coincide con l'uscita dalla *Maison d'arret* dei *visiteurs* dell'ultimo turno della giornata.

Lo scenario non si discosta dai precedenti.

Compio una sorta di ispirazione prolungata dell'atmosfera che mi circonda.

Nell'aria – o meglio nell'assoluta mancanza di aria – continuo a palpare le caratteristiche della *Jurisdiction répressive* di uno dei Paesi più avanzati del Mondo: la cortese severità ed il bonario, ma irremovibile rigore, che si diffondono tra i protagonisti e le com-

parse della dolente rappresentazione plasmandone l'inconscio come un trauma ancestrale.

L'accettazione delle regole formali è respiro comune, patto involontario ma ineluttabile di sopravvivenza, in un'area geografica da sempre *Nation* (e forse già *République* anche quando era *Monarchie*), ma che per gran parte di questa gente e donne “da carcere”, rimarrà straniero (nel senso estraneo) chissà per quante altre generazioni ancora.

Una ragazza sventola il prospero ombelico impreziosito da sfere di strass, un paio di ragazzi esibisce tatuaggi, canotte e calzoncini simili a scaffali a giorno per impetuose anatomiche.

L'Accueil

Attirata dalla vistosa insegna *ACCUEIL*, entro in una costruzione prefabbricata, situata a fianco dell'edificio carcerario.

La struttura è sede di un'iniziativa tipicamente francese di ispirazione laico-umanitaria e di impronta pubblica.

Qui i *visiteurs*, in attesa del *parloir* possono ripararsi dalla pioggia o dalle intemperie, rinfrescarsi, allattare e cambiare la biancheria ai bambini.

Vengono offerte (gratuitamente) bibite, tè e biscotti.

Due cortesissime funzionarie della *Administration Pénitentiaire* sorvegliano, forniscono delucidazioni ed ese-



Elena, 1966

Mimmo Jodice

guono accurate perquisizioni dei soccorsi destinati ai detenuti, ai quali è vietato ricevere dall'esterno, cibo, bevande, gomma da masticare, preziosi ed un gran numero di oggetti e di capi di vestiario, il cui ingresso è consentito nelle carceri italiane.

La coordinatrice dell'*Accueil* è una sottile e raffinata signora, della quale riconosco l'origine berbera.

È laureata in sociologia ed orgogliosa delle sue radici.

Il bilinguismo perfetto (arabo e francese) la agevola nel lavoro, umanizzandolo e rendendo il suo ruolo più simile a quello di una mediatrice culturale che di una rappresentante dell'Istituzione carceraria.

Mi informa – dati alla mano – che la *plupart* dei detenuti è di famiglia maghrebina. I reati? Droga soprattutto.

I francesi sono in numero trascurabile, come gli spagnoli e gli slavi. Vi è anche un italiano, uno soltanto. È il mio assistito che incontro nel *parloir* riservato agli avvocati, uno spazio (o non spazio) indescrivibilmente disagiata e maleodorante con vista su una sgangherata tettoia, nido d'amore di topi e di insetti.

L'agente addetto al colloquio dopo avere appreso che appartengo al glorioso *Barreau de Turin*, si scusa per la squallida ospitalità. Promette che il prossimo colloquio avverrà in luogo più consono ad un avvocato straniero. Il luogo più consono non esiste, né in questa né in altre *Maison d'arret* di mia conoscenza e, "la prossima volta", non ci sarà mai.

I genitori versano mensilmente sul conto dell'*Italien* una cospicua somma di denaro, una parte della quale viene prelevata d'ufficio dallo Stato.

Il resto dell'ammontare viene utilizzato dal detenuto per l'acquisto di cibo e di altri generi di conforto, scelti fra quelli accordati dalle disposizioni ministeriali.

A la *Maison d'arret* si paga anche l'uso del televisore.

E i *prisonniers* in stato di indigenza?

Anna Rosa Oddone



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

NUOVE QUOTE ASSOCIATIVE

QUOTE

Cassazionista	Euro	207
Avvocato	Euro	181
Praticante abil.	Euro	52
Praticante sem.	Euro	26

ISCRIZIONI

Avvocato	Euro	93
Praticante	Euro	26

CASSA

Tesserini	Euro	5
Certificati	Euro	2
Bollo auto	Euro	1
Libretto	Euro	1
Armadietti	Euro	26



Coriandoli

LETTE O RACCONTATE

Il 1859 fu anno nel quale convenne a Torino il fior fiore della intelligenza, della cultura e del patriottismo meridionali e nei salotti risorgimentali i sentimenti di indipendenza ed italianità raggiunsero i più alti gradi.

Nelle classi torinesi meno colte, dove si era abituate come anche quelle alte, a parlare in dialetto si diffuse una “italomania” ed un poeta sconosciuto la scolpì in un sonetto scherzoso immaginando che la moglie di un droghiere ricevesse in casa sua una signora dello stesso rango:

Che creda pure, cara mia signora
la gente che possiede un'istrusione
non parla come parla uno strassone
Con un linguaggio che lo disonora.

È un dialetto, che dovrà l'artaiora
per vender la saôtissa od il giambone,
che può dovrare qualche mascalsone
o un barabba per giocar la mora.

La guardi, mio citino Simeone,
che diventa ogni giorno di più schina,
parla l'italiano quasi a perfezione.

Oh! Eccolo là che sorte d'in cucina.
Ma guardi un po', signora, quel loirone!
S'è amberlifato tutto di ramina

Una sera a Firenze, quando era capitale d'Italia, in una riunione conviviale Tommaso Villa, si rivolge a Quintino Sella: “Ma dis an poc, l'è vera che ti it viage sempre 'n tersa classe?”

“Sì, sì, l'è vera” rispose Quintino Sella. “T ses ven drölo, e perché” riprese il Villa. “Perché à je nen la quarta” ribattè il Sella.

Trilussa che dava, in romanesco, voce poetica all'antifascismo ma in modo che non si riuscisse ad incriminarlo, un giorno si sentì apostrofare da un funzionario zelante del regime:

- Lo sa che il sig. X è stato arrestato per tradimento con l'accusa di “intelligenza coi nemici”?

Trilussa di rimando:

- Strano, con gli amici non l'ha mai avuta!

Franzo Grande Stevens

La pratica legal

Dal dì ch'j'omni a l'an decis
D' vive ansem da bon amis,
Che dla terra a toch a toch
A son piassne tuti un poch,
Da coul'ora, da coul di
Tuti ansem a l'an capi
Che per vive in amicissia
A ventava fè giustissia.

E li tuti unitament
Son stampasse un President
Che, per subit comensè
A fe onour a sò mestè,
Lò ch'a j'era d'bon e d'bel
S'è grinfasslo tut per chiel
Senssa gnanca un fil d'malissia,
Per nen aut ch' per fé giustissia.

Toujra dsà, ciadèla dlà,
El latin l'è mai cambià;
Sempre 'l furb a l'è rason
A le spale del mincion;
Sempre 'l debil a l'è tort
Quand as taca con el fort;
A l'è insomma una delissia
La balanssa dla giustissia.

Coul pover'om con des masnà,
Ch'a l'è stait per carità
Scortia viv da un mascalsson
Con doe righe d'transassion,
Dop aveilo j'avocat
Mnà da Erode e da Pilat,
A j'è vnuje l'iterissia,
E la mort l'è fait giustissia.

Coul famous bancaroutiè
Ch'a smia fieul del re da duè,
Ch'a l'è fane già a Torin
Pi ch' Bertoldo e Bertoldin,
Prosperous, grass e rotond,
Chiel s'ampipa d'tut el mond,
E con d'cassia e d'rigolissia
Manda a licet la giustissia.

Coul gravissim magistrat
Ch'a s'andeorm stand an Senat,
Che soa pruca e sò capel
San el codice pi ch'chiel,
Che second a l'è durmi
Dis ch'd'no o dis ch'd'sì,
Coul vicari dla pigrissia
L'è un oracoul dla giustissia.

Coul amabil senatour,
Cusin prim con el sotrou,
Alleato d'tuti coui
Ch'fan la corda e guerno i froui,
Chiel, tratandse in *abréjé*
D'slungnè 'l col e d'tire j'pè,
Sciavo! cherpa l'avarissia,
A 'mpichria fin la giustissia.

Se un parent veul pieve 'I let,
Deilo subit e stè chiet;
Se un amis av romp un brass,
Ringrassielo, e andevne a spass;
Guai a coul ch'as fa butè
Ant la tasca di papè!
Guai a coul ch'a s'ancapriissia
D'voulei giusta la giustissia!

Nelle Carceri correzionali,
17 aprile 1831

*(da Angelo Brofferio.
Canzoni Piemontesi)*



Ricordo

MARIO BASSI

Mario Bassi lo conobbi quando ancora era giovanissimo studente di belle speranze.

Eravamo entrambi giovani, allora, e per quel breve tempo che sta a metà tra la fine degli studi e l'inizio della professione, per una semplice questione anagrafica, mi ritrovai ad essere il Suo mentore.

Ma quello fu un brevissimo tempo; presto, infatti, le qualità umane, intellettuali e culturali di Mario annullarono ogni divario, e trasformarono per sempre quella iniziale sudditanza amichevole e quasi gogliardica in un rapporto di vera e profonda amicizia.

Mario è stato per me un caro amico, ed un prezioso collega. Egli amava il Suo lavoro, amava il Diritto ed eccelleva in esso. È stato, per unanime riconoscimento, un appassionato cultore del diritto del lavoro ed un Maestro, per chi ha avuto la fortuna di lavorarGli accanto.

Ora c'è un vuoto nella mia vita. Mario se n'è andato, e niente e nessuno colmerà mai quel vuoto; ma il Suo spirito no, quello è rimasto e mi accompagnerà e mi guiderà per il resto della mia vita.

Ciao, Mario.

Giorgio Nuvolone

